Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2020/0267(COD)

9.3.2021

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Johan Van Overtveldt

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....96

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0594),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0305/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 2 marzo 2021[1],

– visto il parere della Banca centrale europea[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La comunicazione della	(1) La comunicazione della

[1] GU C xxx del xx.x, p. xx.
[2] GU C xxx del xx.x, p. xx.

Commissione europea su una strategia per la finanza digitale[32] mira a garantire che la legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all'era digitale e contribuisca a un'economia che guardi al futuro e operi a favore dei cittadini, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. L'Unione ha interesse politico a sviluppare e a promuovere la diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, quali la blockchain e la tecnologia di registro distribuito ("DLT"). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della DLT al settore finanziario.	Commissione europea su una strategia per la finanza digitale[32] mira a garantire che la legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all'era digitale e contribuisca a un'economia che guardi al futuro e operi a favore dei cittadini, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. L'Unione ha interesse politico a ***esplorare,*** sviluppare e a promuovere la diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, quali la blockchain e la tecnologia di registro distribuito ("DLT"). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della DLT al settore finanziario.
_____	_____
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia finanziaria digitale per l'UE, COM(2020)591.	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia finanziaria digitale per l'UE, COM(2020)591.

Or. en

Motivazione

È opportuno menzionare che il regime pilota è inteso anche a esplorare l'adozione di tecnologie innovative, al fine di sperimentare nuovi modelli aziendali e di orientare in tal modo i futuri sviluppi legislativi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) I principi di neutralità tecnologica, proporzionalità, parità di condizioni e "stessa attività, stessi rischi, stesse norme" dovrebbero applicarsi per garantire che i partecipanti al mercato dispongano dello spazio normativo per innovare e difendere i valori di

trasparenza, equità, stabilità, protezione dei consumatori e degli investitori, responsabilità, integrità del mercato e protezione della vita privata e dei dati personali, come garantito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare i principi fondamentali dell'agenda per l'Unione dei mercati dei capitali (CMU) che dovrebbero essere rispettati dal presente regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) La finanza digitale dovrebbe essere considerata uno strumento essenziale ed efficace per le piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione, in grado di fornire soluzioni rapide ed efficaci adeguate alle loro esigenze di finanziamento. Inoltre, la finanza digitale ha le potenzialità per contribuire a colmare il deficit di finanziamento delle PMI.

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire nel regolamento un considerando per sottolineare che il regime pilota della DLT potrebbe contribuire a colmare il deficit di finanziamento delle PMI.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione ***dell'UE*** e, tra l'altro, comporta sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria. Esse richiedono pertanto un regime specifico a livello dell'Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II)[33]. Nella misura in cui una cripto-attività rientra nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una normativa finanziaria esaustiva dell'Unione, comprendente il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sul prospetto)[34], la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla trasparenza)[35], il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sugli abusi di mercato)[36], il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulle vendite allo scoperto)[37], il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali di titoli)[38] e la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul carattere definitivo del regolamento)[39], potrebbe applicarsi ai relativi emittenti e alle imprese che esercitano attività correlate. La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la loro trasformazione in cripto-attività per consentirne l'emissione, la memorizzazione e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza ***nell'intero ambito*** della negoziazione e	(2) La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell'ambito di applicazione della legislazione ***dell'Unione*** e, tra l'altro, comporta sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria. Esse richiedono pertanto un regime specifico a livello dell'Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II)[33]. Nella misura in cui una cripto-attività rientra nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una normativa finanziaria esaustiva dell'Unione, comprendente il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sul prospetto)[34], la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla trasparenza)[35], il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sugli abusi di mercato)[36], il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulle vendite allo scoperto)[37], il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali di titoli)[38] e la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul carattere definitivo del regolamento)[39], potrebbe applicarsi ai relativi emittenti e alle imprese che esercitano attività correlate. La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la loro trasformazione in cripto-attività per consentirne l'emissione, la memorizzazione e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza ***in talune dimensioni*** della negoziazione e della post-negoziazione. ***Tuttavia, poiché i***

della post-negoziazione.

compromessi fondamentali relativi al rischio di credito e di liquidità permangono anche in un mondo tokenizzato, il successo dei sistemi basati sui token dipenderà, almeno in via provvisoria , dalla loro interazione con i sistemi tradizionali basati su un conto.

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e

2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).	2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).	Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014 pag. 1).	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014 pag. 1).
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale e promemoria tratto dalla rassegna trimestrale della BRI, marzo 2020, "On the future of securities settlement" (Il futuro del regolamento titoli).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della DLT e delle cripto-attività[40], e nella vigente legislazione ***dell'UE*** in materia di servizi finanziari vi sono disposizioni che possono precludere o	(3) La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della DLT e delle cripto-attività[40], e nella vigente legislazione ***dell'Unione*** in materia di servizi finanziari vi sono disposizioni che possono

limitare l'uso della DLT nell'emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente vi è inoltre una carenza di infrastrutture di mercato che utilizzano la DLT ***e forniscono*** servizi di negoziazione ***e*** regolamento per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Senza un mercato secondario in grado di fornire liquidità e di consentire agli investitori di acquistare e vendere tali attività, il mercato primario delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari non si espanderà mai in modo sostenibile.	precludere o limitare l'uso della DLT nell'emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente vi è inoltre una carenza di infrastrutture di mercato che utilizzano la DLT ***per fornire*** servizi di negoziazione ***o*** regolamento per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Senza un mercato secondario in grado di fornire liquidità e di consentire agli investitori di acquistare e vendere tali attività, il mercato primario delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari non si espanderà mai in modo sostenibile.
_____	_____
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (ESMA50-157-1391).	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (ESMA50-157-1391).

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all'uso della DLT e delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Ad esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità e sicurezza ai protocolli e ai contratti intelligenti alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante	(4) Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all'uso della DLT e delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Ad esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità e sicurezza ai protocolli e ai contratti intelligenti alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante

potrebbe anche comportare nuove forme di rischi connessi alla cibersicurezza che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell'Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione e la post-negoziazione delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, ma pochi sono già operativi o hanno una portata limitata. Data la limitata esperienza nella negoziazione e post-negoziazione di operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, attualmente sarebbe prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che non ***sarebbero*** pienamente adeguati alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e all'uso della DLT. Ad esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l'accesso tramite intermediari finanziari.	potrebbe anche comportare nuove forme di rischi connessi alla cibersicurezza che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell'Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione e la post-negoziazione delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, ma pochi sono già operativi o hanno una portata limitata. Data la limitata esperienza nella negoziazione e post-negoziazione di operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, attualmente sarebbe prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che non ***sono*** pienamente adeguati alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e all'uso della DLT. Ad esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l'accesso tramite intermediari finanziari.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari ***e della*** DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante.	(5) Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari ***basati sulla*** DLT, preservando al contempo un livello elevato di stabilità finanziaria, integrità del mercato, trasparenza e tutela degli investitori, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire alle infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire loro di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici derivanti dalle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e dalla tecnologia sottostante. ***L'esperienza acquisita con il regime pilota dovrebbe pertanto contribuire a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati all'attuale normativa dell'Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari basati sulla DLT.***

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. Inoltre, è opportuno menzionare esplicitamente che l'esperienza acquisita con il regime pilota sulla DLT dovrebbe orientare i futuri sviluppi legislativi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere definita quale sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT) o sistema di regolamento ***titoli*** DLT.	(7) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere definita quale sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)***, quale sistema di regolamento titoli DLT (SSS DLT)*** o ***quale*** sistema di ***negoziazione e*** regolamento ***DLT (TSS*** DLT***)***.

Or. en

Motivazione

Allineamento per assicurare una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Il relatore propone che un'infrastruttura di mercato DLT abilitata a fornire servizi di negoziazione e post-negoziazione dovrebbe essere considerata come un terzo tipo di infrastruttura di mercato DLT ai sensi del presente regolamento: un sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS). Tale entità costituirebbe un tipo completamente nuovo di infrastruttura di mercato e non dovrebbe essere confusa né con un MTF DLT né con un SSS DLT.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT ***dovrebbe*** essere ***soggetto*** a tutti i requisiti applicabili a un sistema	(8) Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che gestisce l'attività di un mercato regolamentato e può essere esso stesso il mercato regolamentato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che ha ottenuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Tale MTF DLT ***e il relativo gestore dovrebbero*** essere ***soggetti*** a tutti i requisiti applicabili

multilaterale di negoziazione nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione ***dell'UE*** in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non ***gli*** abbia concesso una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42].	a un sistema multilaterale di negoziazione ***e al relativo gestore*** nel quadro della direttiva 2014/65/UE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, MiFID II), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, MiFIR)[41] o di qualsiasi altra legislazione ***applicabile dell'Unione*** in materia di servizi finanziari, a meno che l'autorità nazionale competente non abbia concesso ***al gestore MTF DLT*** una o più esenzioni, in conformità al presente regolamento e alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio[42].
_____	_____
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.

Or. en

Motivazione

Alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'uso della tecnologia di registro distribuito, con tutte le operazioni registrate in un registro ***decentrato***, può accelerare e abbreviare la negoziazione e il	(9) L'uso della tecnologia di registro distribuito, con tutte le operazioni registrate in un registro ***distribuito***, può accelerare e abbreviare la negoziazione e il

regolamento quasi in tempo reale e consentire la fusione delle attività di negoziazione e post-negoziazione. ***Tuttavia***, le norme attuali prevedono lo svolgimento delle attività di negoziazione e regolamento da parte di infrastrutture di mercato distinte. Il regolamento (UE) n 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali) prevede che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa al mercato degli strumenti finanziari, MiFID II) siano registrati presso un depositario centrale di titoli ("CSD")***, mentre un registro distribuito potrebbe essere potenzialmente utilizzato come versione decentrata di tale depositario***. Sarebbe quindi giustificato consentire a ***un MTF*** DLT di ***svolgere alcune*** attività normalmente svolte ***da un CSD***. Pertanto, una volta concesse una o più ***esenzioni*** pertinenti, ***un MTF*** DLT dovrebbe poter garantire la registrazione iniziale dei valori mobiliari DLT, il regolamento delle operazioni in valori mobiliari DLT e la custodia dei valori mobiliari DLT.	regolamento quasi in tempo reale e consentire la fusione delle attività di negoziazione e post-negoziazione. ***La combinazione delle attività di negoziazione e post-negoziazione all'interno di un'unica entità giuridica non è attualmente consentita, indipendentemente dalla tecnologia, a causa di scelte politiche connesse alla specializzazione dei rischi e alla promozione della disaggregazione al fine di incoraggiare la concorrenza.*** Le norme attuali prevedono lo svolgimento delle attività di negoziazione e regolamento da parte di infrastrutture di mercato distinte. Il regolamento (UE) n 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui depositari centrali***, CSDR***) prevede che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa al mercato degli strumenti finanziari, MiFID II) siano registrati presso un depositario centrale di titoli ("CSD"). Sarebbe quindi giustificato consentire a ***un'infrastruttura di mercato*** DLT di ***combinare le*** attività normalmente svolte ***sia dagli MTF che dagli SSS***. Pertanto, una volta concesse una o più ***autorizzazioni*** pertinenti, ***un'infrastruttura di mercato*** DLT dovrebbe poter garantire***, tra l'altro, la negoziazione di valori mobiliari DLT,*** la registrazione iniziale dei valori mobiliari DLT, il regolamento delle operazioni in valori mobiliari DLT e la custodia dei valori mobiliari DLT.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando è collegato alla definizione di DLT (emendamento 46). Il relatore ritiene che sia necessaria un'ulteriore elaborazione su tale definizione. Inoltre, il progetto di regolamento sembra talvolta confondere le nozioni di "autorizzazione" e di "esenzione". Il relatore ritiene che consentire a un MTF DLT di svolgere attività di regolamento titoli equivalga a un'autorizzazione; una volta concessa tale autorizzazione, le necessarie esenzioni (dal CSDR) devono essere concesse affinché l'ambiente DLT possa raggiungere le sue piene potenzialità.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Un sistema di regolamento titoli ***DLT dovrebbe essere*** gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ***ai*** requisiti ***pertinenti*** del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia concesso al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni a norma del presente regolamento.	(10) Un ***SSS DLT dovrebbe essere un*** sistema di regolamento titoli gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) che abbia ricevuto un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un sistema di regolamento titoli DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti ***a tutti i*** requisiti ***applicabili al sistema di regolamento titoli e al CSD che lo gestisce nel quadro*** del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli***, CSDR***), ***della direttiva 98/26/CE (direttiva sul carattere definitivo del regolamento), o di ogni altra legislazione dell'Unione applicabile in materia di servizi finanziari***, tranne nei casi in cui l'autorità nazionale competente abbia concesso al CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli DLT una o più esenzioni a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno sottolineare che si applica anche "qualsiasi altra legislazione dell'UE applicabile in materia di servizi finanziari" oltre al CSDR e alla direttiva sul carattere definitivo del regolamento. Inoltre, alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) È opportuno che un TSS DLT sia un'infrastruttura di mercato DLT gestita da un'impresa di investimento, un gestore del mercato o un depositario centrale di titoli che ottiene un'autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento per combinare le attività sia di un MTF DLT che di un SSS DLT. Il DLT TSS e il suo gestore dovrebbero essere autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli, CSDR). Un DLT TSS e il suo gestore dovrebbero essere soggetti ai requisiti applicabili sia a un MTF DLT che a un SSS DLT, nonché ai loro gestori, a norma del presente regolamento, e dovrebbero, se del caso, avere la possibilità di ottenere le stesse esenzioni previste dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Allineamento per assicurare una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Il relatore propone che un'infrastruttura di mercato DLT abilitata a fornire servizi di negoziazione e post-negoziazione dovrebbe essere considerata come un terzo tipo di infrastruttura di mercato DLT ai sensi del presente regolamento: un sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS). Tale entità costituirebbe un tipo completamente nuovo di infrastruttura di mercato e non dovrebbe essere confusa né con un MTF DLT né con un SSS DLT.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***Un MTF DLT o un CSD che***	(11) ***Le infrastrutture*** di ***mercato*** DLT

gestisce un sistema di ***regolamento titoli*** DLT ***dovrebbe*** ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT ***nel loro*** registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito.	***dovrebbero*** ammettere alla negoziazione o registrare solo i valori mobiliari DLT ***in un*** registro distribuito. I valori mobiliari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) ***ad eccezione dei certificati di deposito,*** e che sono emessi, trasferiti e memorizzati in un registro distribuito. ***Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero assumersi la responsabilità per i rischi connessi al funzionamento della DLT da esse gestita, in particolare i rischi per la trasparenza del registro, i rischi informatici e i rischi operativi.***

Or. en

Motivazione

Alignment to ensure a common logic behind the requirements for DLT market infrastructures. It is more appropriate here to use the generic term of DLT market infrastructures (which also include the DLT TSS). Furthermore, the definition of "DLT transferable securities" refers to Article 4 (1) (44) (a) and (b) of MiFID II, which not only includes shares and bonds, but also depositary receipts in respect of shares or bonds. In a DLT environment, shares and bonds could be considered as "native" security tokens while depository receipts can be considered as "asset-backed" security tokens representing ownership rights of an underlying traditional share or bond. It needs to be clarified that the Regulation only applies to so-called "native" security tokens (i.e. shares and bonds that are created/issued on DLT and have no existence outside the DLT ledger). The understanding of your Rapporteur that this Regulation only applies to "native" security tokens is based on the limitations in Article 3 that only apply to shares and bonds (and not depository receipts). Finally, it is suggested to make it fully clear that the liability for the functioning of the particular DLT used should remain with the DLT market infrastructures.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di consentire l'innovazione e la sperimentazione in un contesto normativo solido, preservando al contempo	Al fine di consentire l'innovazione e la sperimentazione in un contesto normativo solido, preservando al contempo

la stabilità finanziaria, il tipo di valori mobiliari ***ammessi alla negoziazione su un MTF DLT o registrati in un CSD che gestisce un sistema*** di ***regolamento titoli*** DLT dovrebbe essere limitato ai titoli, quali azioni e obbligazioni, ***che non sono liquidi. Per determinare se un'azione o un'obbligazione è liquida o meno, il*** presente regolamento ***dovrebbe fissare alcune soglie di valore***. Per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare anche il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati da un ***CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli*** DLT o ***ammessi alla negoziazione*** da un ***MTF DLT. Alle infrastrutture di mercato*** DLT ***dovrebbe inoltre essere impedito di ammettere alla negoziazione o registrare nel registro distribuito obbligazioni sovrane***. Per verificare che i valori mobiliari DLT negoziati o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soddisfino le condizioni imposte dal presente regolamento, alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito chiedere a tali infrastrutture di mercato DLT di presentare relazioni.	la stabilità finanziaria, il tipo di valori mobiliari ***prestati da un'infrastruttura*** di ***mercato*** DLT dovrebbe essere limitato ai titoli, quali azioni e obbligazioni, ***al di sotto delle soglie di valore fissate dal*** presente regolamento. Per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare anche il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati da un ***SSS*** DLT o da un ***TSS*** DLT. Per verificare che i valori mobiliari DLT negoziati o registrati in un'infrastruttura di mercato DLT soddisfino le condizioni imposte dal presente regolamento, alle autorità nazionali competenti dovrebbe essere consentito chiedere a tali infrastrutture di mercato DLT di presentare relazioni.

Or. en

Motivazione

Alignment to ensure a common logic behind the requirements for DLT market infrastructures. It is more appropriate here to use the generic term of DLT market infrastructures (which also include the DLT TSS). Moreover, the thresholds defined in the Regulation are not a measure of liquidity as only related to the issuance/market cap size (without taking into account the number of transactions performed). Considering the shares and bonds as 'not liquid' is therefore misleading. Furthermore, for consistency reasons, the Regulation should either refer to the operators of the DLT market infrastructures or to the market infrastructure itself, for both the DLT MTF and the DLT SSS. In addition, the total market value of DLT transferable securities admitted to trading by a DLT MTF is not limited under Article 3.3. of this regulation. Finally, it is suggested to delete the exclusion of sovereign bonds.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al fine di ***garantire*** parità di condizioni con i valori mobiliari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione tradizionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e ***un elevato livello*** di integrità del mercato, i valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT dovrebbero sempre essere soggetti alle disposizioni che vietano gli abusi di mercato di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato).	(13) Al fine di ***ridurre al minimo le distorsioni della*** parità di condizioni con i valori mobiliari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione tradizionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) e ***di garantire elevati livelli*** di integrità del mercato, ***la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria,*** i valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF ***DLT o in un SSS*** DLT dovrebbero sempre essere soggetti alle disposizioni che vietano gli abusi di mercato di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato).

Or. en

Motivazione

Allineamento per assicurare una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Inoltre, rimarranno sempre questioni di parità di condizioni tra le entità attive nell'ambito del regime pilota della DLT e le entità al di fuori del regime pilota della DLT.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un ***MTF*** DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti ***a norma del*** presente regolamento per far fronte a	(14) Un ***MTF*** DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, ***previa formulazione di una raccomandazione dell'ESMA,*** se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti ***nel***

nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. ***L'MTF*** DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.	presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. ***Un*** MTF DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa ***o correttiva*** imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione e promuovere in tal modo condizioni di parità, il relatore suggerisce che l'ESMA formuli una raccomandazione anziché un parere non vincolante. Contrariamente a un parere, una raccomandazione dell'ESMA si basa su un approccio "rispetta o spiega", in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA).

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***Se uno strumento finanziario è ammesso alla negoziazione in un MTF, deve essere registrato presso un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli). Mentre la registrazione di un valore mobiliare*** e ***il regolamento di operazioni correlate potrebbero essere effettuati su*** un registro distribuito***, il regolamento (UE) n. 909/2014 impone l'intermediazione da parte di un CSD e obbligherebbe a ripetere la registrazione nel registro distribuito a livello di CSD***, ***imponendo potenzialmente una sovrapposizione funzionalmente ridondante del ciclo di vita delle negoziazioni di uno strumento finanziario gestito dalle infrastrutture di mercato***	(15) ***Un'impresa di investimento o*** un ***gestore del mercato che gestisce*** un ***DLT MTF dovrebbe poter registrare*** e ***regolare i valori mobiliari DLT in*** un registro distribuito. ***In tal caso***, ***l'MTF DLT dovrebbe essere considerato un TSS DLT e dovrebbe, in aggiunta ai requisiti applicabili a*** un MTF DLT***, soddisfare i requisiti equivalenti applicabili a un SSS DLT e dovrebbe, tra gli altri requisiti*** di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, registrare i valori mobiliari ***in un*** registro distribuito, provvedere all'integrità delle emissioni nel registro distribuito, istituire e mantenere in efficienza procedure per assicurare la custodia dei valori mobiliari DLT, completare il regolamento delle operazioni ed evitare mancati regolamenti. ***Le esenzioni da tali requisiti previste dal***

DLT soggette al presente regolamento. Pertanto un MTF DLT ***dovrebbe poter chiedere un'esenzione dall'obbligo di scrittura contabile e di registrazione presso un CSD*** di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, ***se l'MTF DLT soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili a un CSD. L'MTF DLT*** dovrebbe registrare i valori mobiliari ***nel*** registro distribuito, provvedere all'integrità delle emissioni nel registro distribuito, istituire e mantenere in efficienza procedure per assicurare la custodia dei valori mobiliari DLT, completare il regolamento delle operazioni ed evitare mancati regolamenti.	***presente regolamento per quanto riguarda gli MTF DLT e gli SSS DLT dovrebbero essere valide anche per i TSS DLT.***

Or. en

Motivazione

Most of the original recital is not required anymore as it was justifying the exemption from CSDR Article 3(2) (recording securities in book-entry form in a CSD). Your Rapporteur thus suggests to redraft the recital and mention that the DLT MTF can be permitted to record and settle DLT transferable securities. It would then be a DLT TSS, be obliged to apply the same requirements as a DLT SSS, and have the possibility to request the same exemptions as a DLT TSS. To be noted, in case the "book-entry form" is not compatible with the DLT used, it is foreseen that the DLT SSS/DLT TSS is able to request an exemption from this requirement under the Article 5 of this Regulation.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) ***Quando effettua il regolamento di operazioni in valori mobiliari DLT, l'MTF*** DLT dovrebbe assicurare che il pagamento dei valori mobiliari DLT da parte dell'acquirente avvenga contemporaneamente alla consegna dei valori mobiliari DLT da parte del venditore (consegna contro pagamento). Ove possibile e disponibile, ***i pagamenti*** in contanti ***dovrebbero*** essere ***regolati*** in moneta della banca centrale ***e***, ove ciò non	(16) ***Il TSS*** DLT dovrebbe assicurare che il pagamento dei valori mobiliari DLT da parte dell'acquirente avvenga contemporaneamente alla consegna dei valori mobiliari DLT da parte del venditore (consegna contro pagamento). Ove possibile e disponibile, ***la componente*** in contanti ***dovrebbe*** essere ***regolata*** in moneta della banca centrale ***ovvero***, ove ciò non sia fattibile o disponibile, in moneta della banca commerciale. Al fine di

sia fattibile o disponibile, in moneta della banca commerciale. Al fine di sperimentare soluzioni innovative e consentire che ***i pagamenti*** in contanti ***avvengano*** su un registro distribuito, ***gli MTF*** DLT ***dovrebbero*** anche poter utilizzare le cosiddette monete di regolamento, vale a dire la moneta della banca commerciale in forma tokenizzata, o token di moneta elettronica, come definito nel regolamento 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività[43]. Quando utilizza moneta della banca commerciale per ***i pagamenti*** in contanti, ***l'MTF*** DLT dovrebbe limitare il rischio di controparte stabilendo e monitorando il rispetto da parte degli enti creditizi utilizzati per il regolamento ***dei pagamenti*** in contanti di criteri rigorosi, quali la regolamentazione e la vigilanza, l'affidabilità creditizia e operativa, la capitalizzazione e l'accesso alla liquidità.	sperimentare soluzioni innovative e consentire che ***la componente*** in contanti ***avvenga*** su un registro distribuito, ***il TSS*** DLT ***dovrebbe*** anche poter utilizzare le cosiddette monete di regolamento, vale a dire la moneta della banca commerciale in forma tokenizzata, o token di moneta elettronica, come definito nel regolamento 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività[43]. Quando utilizza moneta della banca commerciale per ***la componente*** in contanti, ***il TSS*** DLT dovrebbe limitare il rischio di controparte stabilendo e monitorando il rispetto da parte degli enti creditizi utilizzati per il regolamento ***della componente*** in contanti di criteri rigorosi, quali la regolamentazione e la vigilanza, l'affidabilità creditizia e operativa, la capitalizzazione e l'accesso alla liquidità.
[43] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - COM(2020)593.	[43] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 - COM(2020)593.

Or. en

Motivazione

Commenti redazionali e allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Per beneficiare di un'esenzione a norma del presente regolamento, l'MTF DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione è	(18) Per beneficiare di un'esenzione a norma del presente regolamento, l'MTF DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione

proporzionata e limitata all'uso della DLT come descritto nel suo piano aziendale e che l'esenzione richiesta è limitata all'MTF DLT e non estesa ad altri MTF gestiti dalla stessa impresa di investimento o dal medesimo gestore del mercato.	***richiesta*** è proporzionata e limitata all'uso della DLT come descritto nel suo piano aziendale e che l'esenzione richiesta è limitata all'MTF DLT e non estesa ad altri MTF gestiti dalla stessa impresa di investimento o dal medesimo gestore del mercato.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Un ***CSD che gestisca un sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti ***a norma del*** presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. ***Il CSD che gestisca un sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe conformarsi a qualsiasi misura compensativa imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.	(19) Un ***SSS*** DLT dovrebbe poter richiedere una o più esenzioni temporanee, elencate nel presente regolamento, che devono essere concesse dall'autorità competente ***previa consultazione dell'ESMA***, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti ***nel*** presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall'uso della DLT. ***L'SSS*** DLT dovrebbe ***inoltre*** conformarsi a qualsiasi misura compensativa ***o correttiva*** imposta dall'autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dalla disposizione per la quale è stata chiesta un'esenzione.

Or. en

Motivazione

Commenti redazionali e allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. La modifica mira a rispecchiare il considerando 14 applicabile all'MTF DLT. Per motivi di coerenza, il regolamento dovrebbe fare riferimento ai gestori delle infrastrutture di mercato DLT o all'infrastruttura di mercato stessa, sia nel caso

dell'MTF DLT che dell'SSS DLT. A tale riguardo potrebbe essere necessaria un'ulteriore razionalizzazione in tutto il regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Un CSD che gestisca un sistema di regolamento titoli dovrebbe avere la facoltà di chiedere esenzioni da disposizioni diverse che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo dei sistemi di regolamento titoli per i valori mobiliari. Ad esempio, un CSD dovrebbe poter chiedere ***un'esenzione da*** alcune definizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), quali quelle di "forma dematerializzata", "conto titoli", "ordini di trasferimento ", nonché esenzioni dalle disposizioni riferite alla definizione di "conto titoli", quali le norme sulla registrazione dei titoli, l'integrità dell'emissione o la separazione dei conti. I CSD gestiscono il sistema di regolamento titoli accreditando e addebitando i conti titoli dei partecipanti. Tuttavia, in un sistema DLT non sempre possono esistere conti titoli con contabilità in partita doppia (o in partita multipla). Pertanto un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dalle norme riferite alla definizione di "conto titoli" o di "scrittura contabile" qualora fosse necessario consentire la registrazione dei valori mobiliari DLT in un registro distribuito, ***al fine di*** garantire l'integrità dell'emissione di valori mobiliari DLT nel registro distribuito e la separazione dei valori mobiliari DLT appartenenti a vari partecipanti.	(20) Un CSD che gestisca un sistema di regolamento titoli dovrebbe avere la facoltà di chiedere esenzioni da disposizioni diverse che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo dei sistemi di regolamento titoli per i valori mobiliari. Ad esempio, un CSD dovrebbe poter chiedere ***che*** alcune definizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) ***non si applichino***, quali quelle di "forma dematerializzata", "conto titoli", "ordini di trasferimento ", nonché esenzioni dalle disposizioni riferite alla definizione di "conto titoli", quali le norme sulla registrazione dei titoli, l'integrità dell'emissione o la separazione dei conti. I CSD gestiscono il sistema di regolamento titoli accreditando e addebitando i conti titoli dei partecipanti. Tuttavia, in un sistema DLT non sempre possono esistere conti titoli con contabilità in partita doppia (o in partita multipla). Pertanto un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT dovrebbe poter chiedere un'esenzione dalle norme riferite alla definizione di "conto titoli" o di "scrittura contabile" qualora fosse necessario consentire la registrazione dei valori mobiliari DLT in un registro distribuito***. Tuttavia*** , ***qualsiasi CSD che gestisce un SSS DLT dovrebbe comunque*** garantire l'integrità dell'emissione di valori mobiliari DLT nel registro distribuito e la separazione dei valori mobiliari DLT appartenenti a vari partecipanti.

Or. en

Motivazione

Commenti redazionali e allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Inoltre, il relatore suggerisce di chiarire pienamente che i CSD hanno il compito di garantire l'integrità dell'emissione di valori mobiliari DLT con qualsiasi altro mezzo laddove non utilizzino conti titoli (la corrispondente formulazione dell'analogo requisito per gli MTF è già sufficientemente chiara nella proposta della Commissione).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) L'SSS DLT dovrebbe poter essere autorizzato, su sua richiesta, ad ammettere alla negoziazione i valori mobiliari DLT e a svolgere ruoli analoghi a quelli ricoperti da un MTF DLT. In tal caso, l'SSS DLT dovrebbe essere considerato un TSS DLT e dovrebbe soddisfare, oltre ai requisiti applicabili a un SSS DLT, gli stessi requisiti applicabili a un MTF DLT. Le esenzioni da tali requisiti previste dal presente regolamento per quanto riguarda gli MTF DLT e gli SSS DLT dovrebbero essere disponibili anche per i TSS DLT.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Per assicurare parità di condizioni, un SSS DLT dovrebbe essere autorizzato a svolgere i ruoli di un MTF DLT, proprio come è consentito a un MTF DLT di svolgere i ruoli di un SSS DLT.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) A norma del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), un CSD può esternalizzare solo una delle sue attività principali, previa autorizzazione dell'autorità competente. Il CSD è inoltre tenuto a rispettare diverse condizioni in modo che l'esternalizzazione non comporti una delega della sua responsabilità o una modifica degli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti. A seconda del suo piano aziendale, un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT potrebbe essere disposto a condividere la responsabilità della gestione del registro distribuito su cui sono registrati i valori mobiliari con altri soggetti, compresi i suoi partecipanti. Il sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe poter chiedere l'esenzione dagli obblighi in materia di esternalizzazione per sviluppare tali modelli aziendali innovativi. In tal caso, dovrebbero dimostrare che le disposizioni sull'esternalizzazione sono incompatibili con l'uso della DLT previsto nel loro piano aziendale e dovrebbero anche dimostrare che sono soddisfatti alcuni requisiti minimi in materia di esternalizzazione.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I soggetti ammessi a partecipare a	(23) I soggetti ammessi a partecipare a

un CSD disciplinato dal regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) si basano sui soggetti ammessi a partecipare a un sistema di regolamento titoli designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE (direttiva sul carattere definitivo del regolamento) poiché il regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) impone che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD siano designati e notificati a norma della direttiva 98/26/CE. Un ***sistema di regolamento titoli*** DLT che chiede di essere esentato dai requisiti di partecipazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) non sarebbe conforme ai requisiti di partecipazione di cui alla direttiva 98/26/CE. Di conseguenza tale ***sistema di regolamento titoli*** DLT non potrebbe essere designato né notificato a norma di tale direttiva. Tuttavia, ciò non impedirebbe che un ***sistema di regolamento titoli*** DLT conforme a tutti i requisiti della direttiva 98/26/CE possa essere designato e notificato in tal senso.	un CSD disciplinato dal regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) si basano sui soggetti ammessi a partecipare a un sistema di regolamento titoli designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE (direttiva sul carattere definitivo del regolamento) poiché il regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) impone che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD siano designati e notificati a norma della direttiva 98/26/CE. Un ***SSS DLT o un TSS*** DLT che chiede di essere esentato dai requisiti di partecipazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) non sarebbe conforme ai requisiti di partecipazione di cui alla direttiva 98/26/CE. Di conseguenza tale ***SSS DLT o TSS*** DLT non potrebbe essere designato né notificato a norma di tale direttiva. Tuttavia, ciò non impedirebbe che un ***SSS DLT o TSS*** DLT conforme a tutti i requisiti della direttiva 98/26/CE possa essere designato e notificato in tal senso.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) promuove il regolamento delle operazioni in moneta della banca centrale. Laddove il regolamento ***dei pagamenti*** in contanti in moneta della banca centrale non	(24) Il regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) promuove il regolamento delle operazioni in moneta della banca centrale. Laddove il regolamento ***della componente*** in contanti in moneta della banca centrale

sia disponibile e praticabile, tale regolamento può essere effettuato in moneta della banca commerciale. Tale disposizione può essere difficile da applicare per un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT poiché tale CSD dovrebbe effettuare movimenti nei conti di cassa contemporaneamente alla consegna dei titoli ***sulla DLT***. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere autorizzato a chiedere un'esenzione dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) riguardanti il regolamento per cassa al fine di sviluppare soluzioni innovative, come l'uso di monete di regolamento o "token di moneta elettronica" come definiti nel regolamento (UE) 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività[45].	non sia disponibile e praticabile, tale regolamento può essere effettuato in moneta della banca commerciale. Tale disposizione può essere difficile da applicare per un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT poiché tale CSD dovrebbe effettuare movimenti nei conti di cassa contemporaneamente alla consegna dei titoli ***nel registro distribuito***. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT dovrebbe essere autorizzato a chiedere un'esenzione dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) riguardanti il regolamento per cassa al fine di sviluppare soluzioni innovative, come l'uso di monete di regolamento o "token di moneta elettronica" come definiti nel regolamento (UE) 2021/XX relativo ai mercati delle cripto-attività[45].
[45] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 – COM(2020)593.	[45] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 – COM(2020)593.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Il regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) prevede che un CSD dia accesso a un altro CSD o ad altre infrastrutture di mercato**.** L'accesso a un ***CSD che gestisce***	(25) Il regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli) prevede che un CSD dia accesso a un altro CSD o ad altre infrastrutture di mercato ***su base non discriminatoria e***

un sistema di regolamento titoli DLT può essere oneroso o difficile da realizzare poiché l'interoperabilità dei sistemi esistenti con la DLT non è ancora stata testata. Un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe anche poter chiedere un'esenzione da tali norme se può dimostrare che l'applicazione di tali norme è sproporzionata rispetto alle dimensioni ***del sistema di regolamento titoli*** DLT.	***trasparente.*** L'accesso a un ***SSS DLT o TSS*** DLT può essere ***tecnicamente più complesso,*** oneroso o difficile da realizzare poiché l'interoperabilità dei sistemi esistenti con la DLT non è ancora stata testata. Un ***SSS DLT o TSS*** DLT dovrebbe anche poter chiedere un'esenzione da tali norme se può dimostrare che l'applicazione di tali norme è sproporzionata rispetto alle dimensioni ***dell'SSS DLT o del TSS*** DLT.

Or. en

Motivazione

Commenti redazionali e allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Indipendentemente dalla norma per cui si richiede l'esenzione, un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso della DLT. Inoltre l'esenzione dovrebbe essere limitata ***al sistema di regolamento titoli*** DLT e non riguardare altri sistemi di regolamento titoli gestiti dallo stesso CSD.	(26) Indipendentemente dalla norma per cui si richiede l'esenzione, un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT dovrebbe dimostrare che l'esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall'uso della DLT. Inoltre l'esenzione dovrebbe essere limitata ***all'SSS*** DLT e non riguardare altri sistemi di regolamento titoli gestiti dallo stesso CSD.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero anche essere soggette a requisiti aggiuntivi rispetto alle infrastrutture di mercato tradizionali. Tali requisiti sono necessari per evitare i rischi derivanti dall'uso della DLT o dalle nuove modalità con cui l'infrastruttura di mercato DLT svolgerebbe le proprie attività. Pertanto ***l'***infrastruttura di mercato DLT ***dovrebbe*** stabilire un piano aziendale chiaro che specifichi dettagliatamente le modalità di utilizzo della DLT e gli istituti giuridici messi in atto.	(27) Le infrastrutture di mercato DLT ***e i relativi gestori*** dovrebbero anche essere soggette a requisiti aggiuntivi rispetto alle infrastrutture di mercato tradizionali. Tali requisiti sono necessari per evitare i rischi derivanti dall'uso della DLT o dalle nuove modalità con cui l'infrastruttura di mercato DLT svolgerebbe le proprie attività. Pertanto ***un'***infrastruttura di mercato DLT ***e il relativo gestore dovrebbero*** stabilire un piano aziendale chiaro che specifichi dettagliatamente le modalità di utilizzo della DLT e gli istituti giuridici messi in atto.

Or. en

Motivazione

Alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato DLT.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) ***Un CSD che gestisce un sistema*** di ***regolamento titoli*** DLT ***o un MTF*** DLT***, se autorizzato a regolare le operazioni in valori mobiliari DLT***, ***dovrebbe*** stabilire le norme sul funzionamento ***della DLT proprietaria*** da ***esso gestita***, comprese le regole di accesso e ammissione ***alla DLT***, le regole per i nodi partecipanti e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.	(28) ***I gestori*** di ***SSS*** DLT ***e TSS*** DLT ***dovrebbero*** stabilire ***o documentare, a seconda dei casi***, le norme sul funzionamento ***del registro distribuito*** da ***essi gestito***, comprese le regole di accesso e ammissione ***al registro distribuito***, le regole per i nodi partecipanti e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per (i gestori di) infrastrutture di mercato DLT. Inoltre, potrebbe sembrare che la formulazione della proposta della Commissione imponga alle infrastrutture di mercato l'uso di DLT specifiche, vale a dire DLT proprietarie (a differenza di DLT pubbliche o sotto forma di consorzi). L'emendamento prevede una formulazione più neutra sul piano della tecnologia. Allo stesso tempo, la responsabilità per il funzionamento della DLT specifica utilizzata dovrebbe rimanere in capo all'infrastruttura di mercato DLT, indipendentemente dal fatto che il progetto di "security token" sia di carattere proprietario o sia un altro tipo di DLT. Infine, l'emendamento presenta un commento di carattere redazionale.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere tenuta a informare i membri, i partecipanti, gli emittenti e i clienti sulle modalità con cui intende svolgere le sue attività e su come l'uso della DLT comporterà scostamenti rispetto al modo in cui il servizio è normalmente fornito da un MTF tradizionale o da un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Nel momento in cui si concede ***l'***autorizzazione specifica, le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero anche disporre	(32) Nel momento in cui si concede ***un'***autorizzazione specifica, le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero

di una strategia di uscita credibile nel caso in cui il regime sulle infrastrutture di mercato DLT sia sospeso o l'autorizzazione specifica o ancora alcune delle esenzioni concesse siano revocate.	anche disporre di una strategia di uscita credibile nel caso in cui il regime sulle infrastrutture di mercato DLT sia sospeso o l'autorizzazione specifica o ancora alcune delle esenzioni concesse siano revocate.

Or. en

Motivazione

Nel caso di un TSS DLT può essere richiesta più di un'autorizzazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'autorizzazione ***specifica concessa*** a un'infrastruttura di mercato DLT ***dovrebbe*** seguire le ***stesse*** procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale o di un CSD ***che intenda gestire un nuovo sistema di*** regolamento titoli. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura DLT richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. Prima di concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ESMA. L'ESMA dovrebbe ***emettere un parere non vincolante e*** formulare ***eventuali raccomandazioni*** in merito alla domanda o alle esenzioni richieste. L'ESMA dovrebbe inoltre consultare le autorità competenti degli altri Stati membri. Quando ***emette un parere non vincolante***, l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato unico, ***il parere non vincolante*** dell'ESMA dovrebbe altresì mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse	(33) L'autorizzazione ***o le autorizzazioni specifiche concesse*** a un'infrastruttura di mercato DLT ***dovrebbero*** seguire le ***rispettive*** procedure previste per l'autorizzazione di un MTF tradizionale ***per quanto riguarda la negoziazione in titoli,*** o di un CSD ***per quanto riguarda il*** regolamento titoli. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione, l'infrastruttura ***di mercato*** DLT richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. Prima di concedere un'autorizzazione a un'infrastruttura di mercato DLT, l'autorità competente dovrebbe consultare l'ESMA. L'ESMA dovrebbe formulare ***una raccomandazione*** in merito alla domanda o alle esenzioni richieste. L'ESMA dovrebbe inoltre consultare le autorità competenti degli altri Stati membri. Quando ***formula la raccomandazione***, l'ESMA dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato unico, ***la raccomandazione*** dell'ESMA dovrebbe altresì mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse

autorità competenti nell'intera Unione.	dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione.

Or. en

Motivazione

Se il gestore di un MTF/SSS chiede l'autorizzazione a gestire un MTF DLT/SSS DLT che effettua servizi di negoziazione/regolamento, l'autorizzazione relativa all'aspetto del regolamento titoli andrebbe concessa dall'autorità competente ai sensi del CSDR, mentre l'autorizzazione relativa all'aspetto della negoziazione dovrebbe essere concessa dall'autorità competente ai sensi della MiFID. Inoltre, si suggerisce che l'ESMA formuli una raccomandazione anziché un parere non vincolante.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) L'autorità competente che ***esaminerà*** la domanda presentata da una potenziale infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di negare un'autorizzazione se vi ***fossero*** motivi di ritenere che l'infrastruttura di mercato DLT costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria, la tutela degli investitori o l'integrità del mercato o se la domanda fosse un tentativo di eludere i requisiti esistenti.	(34) L'autorità competente che ***esamina*** la domanda presentata da una potenziale infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di negare un'autorizzazione se vi ***siano*** motivi di ritenere che l'infrastruttura di mercato DLT costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria, la tutela degli investitori o l'integrità del mercato o se la domanda fosse un ***mero*** tentativo di eludere i requisiti esistenti.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'autorizzazione ***specifica concessa*** da un'autorità competente a una determinata infrastruttura di mercato DLT ***dovrebbe*** indicare le esenzioni concesse a tale infrastruttura di mercato DLT. Tale autorizzazione ***dovrebbe*** essere ***valida*** per l'Unione. L'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web l'elenco delle infrastrutture di mercato DLT e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuna di esse.	(35) L'autorizzazione ***o le autorizzazioni specifiche concesse*** da un'autorità competente a una determinata infrastruttura di mercato DLT ***dovrebbero*** indicare le esenzioni concesse a tale infrastruttura di mercato DLT. Tale autorizzazione ***o autorizzazioni dovrebbero*** essere ***valide*** per l'Unione. L'ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web l'elenco delle infrastrutture di mercato DLT e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuna di esse.

Or. en

Motivazione

Nel caso di un TSS DLT può essere richiesta più di un'autorizzazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'autorizzazione ***specifica*** e le esenzioni concesse dalle autorità competenti nazionali dovrebbero essere concesse su base temporanea, per un periodo massimo di sei anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione specifica. Dopo un periodo di cinque anni dall'entrata in applicazione del regolamento, l'ESMA e la Commissione sarebbero tenute a effettuare una valutazione di ***tale*** regime pilota ***per le infrastrutture di mercato basate*** sulla ***tecnologia di registro digitale***. Il suddetto periodo di sei anni offre alle infrastrutture di mercato DLT tempo sufficiente per adattare i loro modelli aziendali a qualsiasi modifica di tale regime e operare nell'ambito del regime pilota in modo praticabile sotto l'aspetto commerciale. Ciò consentirebbe all'ESMA	(36) L'autorizzazione ***o le autorizzazioni specifiche*** e le esenzioni concesse dalle autorità competenti nazionali dovrebbero essere concesse su base temporanea, per un periodo massimo di sei anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione specifica. Dopo un periodo di ***tre anni e di*** cinque anni dall'entrata in applicazione del regolamento, l'ESMA e la Commissione sarebbero tenute a effettuare**,** ***rispettivamente,*** una valutazione di ***uscita precoce e una valutazione finale del*** regime pilota sulla ***DLT***. Il suddetto periodo di sei anni offre alle infrastrutture di mercato DLT tempo sufficiente per adattare i loro modelli aziendali a qualsiasi modifica di tale regime e operare nell'ambito del regime pilota in modo praticabile sotto l'aspetto commerciale. Ciò

e alla Commissione di raccogliere un utile set di dati ***comprendente circa tre anni civili di*** funzionamento del regime pilota a seguito della concessione di una massa critica di autorizzazioni specifiche e relative concessioni, e di riferire in merito. Inoltre lascerebbe alle infrastrutture di mercato DLT il tempo di adottare le misure necessarie a ridurre progressivamente la loro attività o a passare a un nuovo quadro normativo a seguito delle relazioni dell'ESMA e della Commissione.	consentirebbe all'ESMA e alla Commissione di raccogliere un utile set di dati ***sul*** funzionamento del regime pilota a seguito della concessione di una massa critica di autorizzazioni specifiche e relative concessioni, e di riferire in merito. Inoltre lascerebbe alle infrastrutture di mercato DLT il tempo di adottare le misure necessarie a ridurre progressivamente la loro attività o a passare a un nuovo quadro normativo a seguito delle relazioni dell'ESMA e della Commissione.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede che l'ESMA presenti alla Commissione una relazione dettagliata sul regime pilota solo dopo un periodo massimo di cinque anni. Il relatore ritiene che il periodo di cinque anni sia troppo lungo data la rapida evoluzione dell'innovazione tecnologica e finanziaria. Suggerisce che la Commissione, sulla base del parere dell'ESMA, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione su un eventuale adeguamento o sospensione già dopo tre anni. Ove il regime non venga soppresso, la seconda valutazione finale dovrebbe essere presentata dopo cinque anni.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Durante il ciclo di vita del regime transitorio, è importante che esso sia sottoposto a un riesame e a una valutazione tempestivi e frequenti, al fine di massimizzare le informazioni per i gestori delle infrastrutture di mercato DLT sulle future norme nell'ambito del regime permanente. A tale riguardo, è essenziale che il processo di riesame sia quanto più trasparente e partecipativo possibile, in modo da consentire una corretta valutazione degli investimenti da parte dei gestori del mercato. Le relazioni annuali intermedie dell'ESMA dovrebbero inoltre tenere conto

dell'esistenza di prassi di mercato consolidate che presentano caratteristiche specifiche pertinenti per il futuro quadro dell'Unione sui mercati delle cripto-attività.

Or. en

Motivazione

The draft Regulation requires the ESMA to submit a detailed report on the pilot regime to the Commission only after a period of five years, at the latest. Your Rapporteur considers the five-year period too long given the rapid evolution of technology and financial innovation. He suggests to have more frequent information on the evolution of the pilot regime, thus allowing operators to understand whether they need to review their activities. Annual interim reports seem appropriate to help understand possible adjustments to the pilot regime based on the evolution of technology and first experiences.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) o del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), le autorità competenti dovrebbero avere il potere di revocare l'autorizzazione specifica o le esenzioni concesse all'infrastruttura di mercato DLT, laddove sia stato rilevato un vizio nella tecnologia sottostante oppure nei servizi o nelle attività forniti dall'infrastruttura di mercato DLT, e a condizione che tale vizio abbia maggior peso rispetto ai vantaggi offerti dal servizio in questione, o laddove l'infrastruttura di mercato DLT abbia violato le condizioni legate alle esenzioni imposte dall'autorità competente al momento della concessione della specifica autorizzazione, o laddove l'infrastruttura di mercato DLT abbia registrato strumenti finanziari non	(37) Fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID II) o del regolamento (UE) n. 909/2014 (regolamento sui depositari centrali di titoli), le autorità competenti dovrebbero avere il potere di revocare l'autorizzazione specifica o le esenzioni concesse all'infrastruttura di mercato DLT, laddove sia stato rilevato un vizio nella tecnologia sottostante oppure nei servizi o nelle attività forniti dall'infrastruttura di mercato DLT, e a condizione che tale vizio abbia maggior peso rispetto ai vantaggi offerti dal servizio in questione, o laddove l'infrastruttura di mercato DLT abbia violato le condizioni legate alle ***autorizzazioni o alle*** esenzioni imposte dall'autorità competente al momento della concessione della specifica autorizzazione, o laddove l'infrastruttura di mercato DLT abbia registrato strumenti

conformi alle condizioni dei valori mobiliari DLT a norma del presente regolamento. Nel corso della sua attività, un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di chiedere ulteriori esenzioni rispetto a quelle richieste al momento dell'autorizzazione. In tal caso, tali esenzioni supplementari ***richieste dalle infrastrutture di mercato DLT*** dovrebbero essere ***soggette a un'autorizzazione specifica da parte delle*** autorità competenti, come quelle richieste al momento dell'autorizzazione iniziale dell'infrastruttura di mercato DLT.	finanziari non conformi alle condizioni dei valori mobiliari DLT a norma del presente regolamento. Nel corso della sua attività, un'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di chiedere ulteriori esenzioni rispetto a quelle richieste al momento dell'autorizzazione. In tal caso, tali esenzioni supplementari dovrebbero essere ***richieste dalle*** autorità competenti, come quelle richieste al momento dell'autorizzazione iniziale dell'infrastruttura di mercato DLT.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale. Affermare che "un'esenzione è soggetta ad un'autorizzazione" è fonte di confusione. Come osservazione generale, il relatore ritiene che l'intero regolamento debba essere attentamente esaminato per quanto riguarda l'uso coerente dei termini "esenzione" e "autorizzazione".

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché le infrastrutture di mercato DLT potrebbero ricevere esenzioni temporanee dalla normativa vigente dell'Unione, esse dovrebbero cooperare strettamente con le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) durante il periodo di ***autorizzazione specifica***. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero informare le autorità competenti e l'ESMA in merito a qualsiasi modifica sostanziale del piano aziendale e del personale critico, eventuali prove di minacce o attacchi informatici, frodi o gravi abusi, qualsiasi modifica delle informazioni fornite al momento della domanda iniziale di	(38) Poiché le infrastrutture di mercato DLT potrebbero ricevere esenzioni temporanee dalla normativa vigente dell'Unione, esse dovrebbero cooperare strettamente con le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) durante il periodo di ***validità delle loro autorizzazioni specifiche***. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero informare le autorità competenti e l'ESMA in merito a qualsiasi modifica sostanziale del piano aziendale e del personale critico, eventuali prove di minacce o attacchi informatici, frodi o gravi abusi, qualsiasi modifica delle informazioni fornite al momento della

autorizzazione, eventuali difficoltà tecniche, in particolare quelle connesse all'uso della DLT, e eventuali nuovi rischi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria che non erano previsti nel momento in cui ***è stata concessa l'autorizzazione specifica***. In caso di notifica di tale modifica sostanziale, l'autorità competente dovrebbe chiedere all'infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda di una nuova autorizzazione o di una nuova esenzione o ***dovrebbe*** adottare le misure correttive che ritiene opportune. Inoltre le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero fornire tutti i dati pertinenti alle autorità competenti e all'ESMA, ogniqualvolta tali dati siano richiesti. ***Per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria,*** l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica all'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe poter raccomandare eventuali misure correttive, previa ***consultazione*** dell'ESMA.	domanda iniziale di autorizzazione, eventuali difficoltà tecniche, in particolare quelle connesse all'uso della DLT, e eventuali nuovi rischi per la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria che non erano previsti nel momento in cui ***sono state concesse le autorizzazioni specifiche***. ***Per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria,*** in caso di notifica di tale modifica sostanziale, l'autorità competente dovrebbe ***consultare l'ESMA affinché quest'ultima formuli una raccomandazione e, su tale base,*** chiedere all'infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda di una nuova autorizzazione o di una nuova esenzione o ***di*** adottare le misure correttive che ***ESMA*** ritiene opportune. Inoltre le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero fornire tutti i dati pertinenti alle autorità competenti e all'ESMA, ogniqualvolta tali dati siano richiesti. L'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica all'infrastruttura di mercato DLT dovrebbe poter raccomandare eventuali misure correttive, previa ***formulazione di una raccomandazione da parte*** dell'ESMA.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale. Inoltre, al fine di garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione e promuovere in tal modo condizioni di parità, il relatore suggerisce che l'ESMA formuli una raccomandazione anziché un parere non vincolante. Contrariamente a un parere, una raccomandazione dell'ESMA si basa su un approccio "rispetta o spiega", conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero altresì presentare relazioni periodiche alle rispettive autorità competenti e all'ESMA. L'ESMA dovrebbe organizzare discussioni su tali relazioni per consentire a tutte le autorità competenti nell'intera Unione di acquisire esperienze sull'impatto dell'uso della DLT e su eventuali adeguamenti alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che potrebbero rendersi necessari per consentire l'uso della DLT su scala più ampia.	(39) Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero altresì presentare relazioni periodiche alle rispettive autorità competenti e all'ESMA. L'ESMA dovrebbe organizzare discussioni su tali relazioni per consentire a tutte le autorità competenti nell'intera Unione di acquisire esperienze sull'impatto dell'uso della DLT e su eventuali adeguamenti ***futuri*** alla legislazione dell'Unione ***applicabile*** in materia di servizi finanziari che potrebbero rendersi necessari per consentire l'uso della DLT su scala più ampia.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***Cinque anni*** dopo ***l'entrata in*** applicazione del presente ***regolamento***, l'ESMA dovrebbe ***riferire*** alla Commissione ***in merito*** a ***tale*** regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT***,*** ***compresi*** i potenziali vantaggi connessi all'uso della DLT, i rischi derivanti e le difficoltà tecniche. Sulla base della ***relazione dell'ESMA***, la Commissione dovrebbe ***riferire*** al Consiglio e ***al Parlamento europeo***. ***Tale*** relazione dovrebbe valutare i costi e i benefici dell'estensione ***di tale*** regime ***alle*** infrastrutture di mercato DLT per un ulteriore periodo di tempo, estendendolo a nuove tipologie di strumenti finanziari, rendendolo permanente, con o senza	(40) ***Entro ... [36 mesi*** dopo ***la data di*** applicazione del presente ***regolamento]***, l'ESMA dovrebbe ***presentare*** alla Commissione ***una relazione di valutazione di uscita precoce per consentire*** a ***quest'ultima di decidere se estendere il*** regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT ***a... [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento]. La relazione di valutazione di uscita precoce dovrebbe includere*** i potenziali vantaggi connessi all'uso della DLT, i rischi derivanti e le ***eventuali*** difficoltà tecniche ***incontrate***. ***La relazione di valutazione di uscita precoce dovrebbe essere elaborata*** sulla base ***di relazioni annuali intermedie così da raccogliere***

modifiche, apportando modifiche alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari o ponendo fine ***a tale*** regime.	***informazioni, tra l'altro, sulle dimensioni del mercato, sugli insegnamenti tratti e sull'evoluzione*** della ***tecnologia DLT. Qualora la Commissione estenda il regime pilota, l'ESMA dovrebbe trasmettere alla Commissione la sua relazione finale sul regime pilota DLT entro... [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento]. La relazione finale dovrebbe essere redatta sulla falsariga della relazione di valutazione di uscita precoce.*** La Commissione dovrebbe ***presentare al Parlamento europeo e*** al Consiglio ***una relazione basata sulla relazione di valutazione di uscita precoce a cura dell'ESMA*** e ***successivamente, se del caso, una relazione basata sulla relazione finale dell'ESMA***. ***La*** relazione ***della Commissione*** dovrebbe ***in ogni caso*** valutare i costi e i benefici dell'estensione ***del*** regime ***pilota sulle*** infrastrutture di mercato DLT per un ulteriore periodo di tempo, estendendolo a nuove tipologie di strumenti finanziari, rendendolo permanente, con o senza modifiche, apportando modifiche alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari**,** o ponendo fine ***al*** regime.

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede che l'ESMA presenti alla Commissione una relazione dettagliata sul regime pilota solo dopo un periodo massimo di cinque anni. Il relatore ritiene che il periodo di cinque anni sia troppo lungo data la rapida evoluzione dell'innovazione tecnologica e finanziaria. Suggerisce che la Commissione, sulla base del parere dell'ESMA, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione su un eventuale adeguamento o sospensione già dopo tre anni. Ove il regime non venga soppresso, la seconda valutazione dovrebbe essere presentata dopo cinque anni.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Nelle vigenti norme dell'***UE*** in materia di servizi finanziari sono state individuate alcune potenziali lacune riguardanti la loro applicazione alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari[46]. In particolare, alcune norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento UE n. 600/2014 (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari) riguardanti taluni obblighi di comunicazione dei dati e di trasparenza pre- e post-negoziazione non sono adeguate agli strumenti finanziari emessi con una tecnologia di registro distribuito. I mercati secondari degli strumenti finanziari emessi con tecnologia di registro distribuito o tecnologia simile sono ancora nascenti e pertanto le loro caratteristiche possono differire da quelle dei mercati degli strumenti finanziari che utilizzano la tecnologia tradizionale. Le disposizioni contenute in tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero poter essere applicate efficacemente a tutti gli strumenti finanziari, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Pertanto, l'ESMA dovrebbe essere incaricata di effettuare una valutazione completa di tali norme tecniche di regolamentazione adottate in applicazione del regolamento UE n. 600/2014 e di proporre le modifiche eventualmente necessarie volte a garantire che le disposizioni ivi contenute possano essere efficacemente applicate agli strumenti finanziari emessi con tecnologia di registro distribuito. Nell'effettuare tale valutazione, l'ESMA dovrebbe tenere conto delle specificità di tali strumenti finanziari emessi con tecnologia di registro distribuito e dell'eventuale necessità di norme adattate che ne consentano lo sviluppo senza compromettere gli obiettivi delle disposizioni stabilite nelle norme tecniche di regolamentazione adottate in applicazione del regolamento UE	(41) Nelle vigenti norme dell'***Unione*** in materia di servizi finanziari sono state individuate alcune potenziali lacune riguardanti la loro applicazione alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari[46]. In particolare, alcune norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento ***(***UE***)*** n. 600/2014 (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari) riguardanti taluni obblighi di comunicazione dei dati e di trasparenza pre- e post-negoziazione non sono adeguate agli strumenti finanziari emessi con una tecnologia di registro distribuito. I mercati secondari degli strumenti finanziari emessi con tecnologia di registro distribuito o tecnologia simile sono ancora nascenti e pertanto le loro caratteristiche possono differire da quelle dei mercati degli strumenti finanziari che utilizzano la tecnologia tradizionale. Le disposizioni contenute in tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero poter essere applicate efficacemente a tutti gli strumenti finanziari, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Pertanto, l'ESMA dovrebbe essere incaricata di effettuare una valutazione completa di tali norme tecniche di regolamentazione adottate in applicazione del regolamento ***(***UE***)*** n. 600/2014 e di proporre le modifiche eventualmente necessarie volte a garantire che le disposizioni ivi contenute possano essere efficacemente applicate agli strumenti finanziari emessi con tecnologia di registro distribuito. Nell'effettuare tale valutazione, l'ESMA dovrebbe tenere conto delle specificità di tali strumenti finanziari emessi con tecnologia di registro distribuito e dell'eventuale necessità di norme adattate che ne consentano lo sviluppo senza compromettere gli obiettivi delle disposizioni stabilite nelle norme tecniche di regolamentazione adottate in applicazione del regolamento ***(***UE***)***

n. 600/2014.	n. 600/2014.
_____	_____
[46] Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (ESMA50-157-1391).	[46] Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (ESMA50-157-1391).

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti per ***i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi di regolamento titoli che utilizzano la tecnologia di registro distribuito, "***infrastrutture di mercato DLT***"***, a cui sono concesse specifiche autorizzazioni a operare conformemente ***all'articolo*** 7 ***e all'articolo*** 8.	(1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti per le infrastrutture di mercato DLT ***e i loro gestori***, a cui sono concesse specifiche autorizzazioni a operare conformemente ***agli articoli*** 7***,*** 8 ***e 8 bis***.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale. La formulazione "infrastrutture di mercato DLT" è definita all'articolo 2. Inoltre alcuni requisiti sono applicabili al gestore delle infrastrutture di mercato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) la gestione ***di tali*** infrastrutture di mercato DLT;	(d) la gestione ***delle*** infrastrutture di mercato DLT;

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. La formulazione "infrastrutture di mercato DLT" è definita all'articolo 2.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la vigilanza ***di tali*** infrastrutture di mercato DLT; e	(e) la vigilanza ***delle*** infrastrutture di mercato DLT; e

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. La formulazione "infrastrutture di mercato DLT" è definita all'articolo 2.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l'ESMA.	(f) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità ***nazionali*** competenti e l'ESMA.

Or. en

Motivazione

Commenti di carattere redazionale.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "tecnologia di registro distribuito (DLT)": classe di tecnologie che ***supportano*** la registrazione distribuita di dati ***cifrati***;	(1) "tecnologia di registro distribuito (DLT)": classe di tecnologie che ***consentono*** la registrazione distribuita di dati ***mediante meccanismi sicuri come la crittografia***;

Or. en

Motivazione

Firstly, your Rapporteur proposes to indicate that the class of DLT technologies not merely supports but actually enables the distributed recording of data. It is thus clarified that the technological infrastructure is essential to the function of the distributed ledger. Secondly, he refers to the Commission's intention to draft legislation that is technologically neutral. At present, DLT does indeed operate on the basis of encryption but it is not to be excluded that in the future other mechanisms than encryption will see the light to ensure the safe and secure recording of data in a distributed environment. In that sense, cryptography is already covered by the words "class of technologies". Your Rapporteur nonetheless thinks that it is appropriate, for greater clarity, to include an explicit reference to cryptography but merely by way of example. Another such technology often used in DLT relates to the consensus mechanism (proof of work, proof of stake, etc.). Further elaboration on this definition is needed, as well as alignment with the proposed Regulation on a European framework for markets in crypto-assets (MiCA), as the definition is indeed fundamental to both files.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "infrastruttura di mercato DLT": sistema multilaterale di negoziazione DLT ***o*** sistema di regolamento titoli DLT;	(2) "infrastruttura di mercato DLT": sistema multilaterale di negoziazione DLT**,** sistema di regolamento titoli DLT ***oppure sistema di negoziazione e regolamento DLT***;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Il relatore propone che un'infrastruttura di mercato DLT abilitata a fornire servizi di negoziazione e post-negoziazione dovrebbe essere considerata come un terzo tipo di infrastruttura di mercato DLT ai sensi del presente regolamento: un sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS). Tale entità costituirebbe un tipo completamente nuovo di infrastruttura di mercato e non dovrebbe essere confusa né con un MTF DLT né con un SSS DLT.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)": sistema multilaterale di negoziazione, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato***, *che ammette alla negoziazione solo valori mobiliari DLT e che può essere autorizzato, sulla base di regole e procedure trasparenti, non discrezionali e uniformi, a:***	(3) "sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)": sistema multilaterale di negoziazione ***autorizzato a norma del presente regolamento***, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato***;***

Or. en

Motivazione

È necessario distinguere tra un MTF DLT (autorizzato a norma del regime pilota) e un MTF autorizzato a norma della MiFID II (che in conformità dell'attuale quadro normativo può negoziare anche valori mobiliari DLT). Inoltre il requisito che soltanto i valori mobiliari DLT sono ammessi alla negoziazione deriva dall'articolo 3 e non occorre ripeterlo in questo punto del testo. Infine il riferimento a "regole e procedure trasparenti, non discrezionali e uniformi" appare superfluo nella presente definizione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) assicurare la registrazione iniziale dei valori mobiliari DLT;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Tale compito sarebbe eseguito dagli TSS DLT.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) regolare le operazioni in valori mobiliari DLT contro pagamento; e	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Tale compito sarebbe eseguito dagli TSS DLT.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) prestare servizi di custodia in relazione ai valori mobiliari DLT o, se del caso, ai relativi pagamenti e garanzie reali, utilizzando il sistema multilaterale di negoziazione DLT; "sistema di regolamento titoli DLT":	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Tale compito sarebbe eseguito dagli TSS DLT.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "sistema di regolamento titoli DLT": sistema di regolamento titoli gestito da un depositario centrale di titoli ***che regola le operazioni in valori mobiliari DLT contro pagamento***;	(4) "sistema di regolamento titoli DLT ***(SSS DLT)***": sistema di regolamento titoli ***autorizzato a norma del presente regolamento,*** gestito da un depositario centrale di titoli;

Or. en

Motivazione

È necessario distinguere tra un SSS DLT (autorizzato a norma del regime pilota) e un sistema di regolamento titoli autorizzato a norma del regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR) (che in conformità dell'attuale quadro normativo può regolare anche valori mobiliari DLT). Inoltre non sussiste la necessità di chiarirne il ruolo (che per altro non è limitato al regolamento delle operazioni).

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) "sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT)": infrastruttura di mercato DLT che unisce i servizi eseguiti sia da un MTF DLT sia da un SSS DLT, gestita da una sola entità giuridica autorizzata a norma del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Il relatore propone che un'infrastruttura di mercato DLT abilitata a fornire servizi di negoziazione e post-negoziazione dovrebbe essere considerata come un terzo tipo di infrastruttura di mercato DLT ai sensi del presente regolamento: un sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS). Tale entità costituirebbe un tipo completamente nuovo di infrastruttura di mercato e non dovrebbe essere confusa né con un MTF DLT né con un SSS DLT.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "valori mobiliari DLT": valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e b), della direttiva 2014/65/UE emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante DLT;	(5) "valori mobiliari DLT": valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettere a) e b), della direttiva 2014/65/UE emessi, registrati, trasferiti e stoccati mediante DLT***, esclusi i certificati di deposito***;

Or. en

Motivazione

The definition of "DLT transferable securities" refers to Article 4 (1) (44) (a) and (b) of MiFID II, which not only includes shares and bonds, but also depositary receipts in respect of shares or bonds. In a DLT environment, shares and bonds could be considered as "native" security tokens while depository receipts can be considered as "asset-backed" security tokens representing ownership rights of an underlying traditional share or bond. It needs to be clarified that the Regulation only applies to so-called "native" security tokens (i.e. shares and bonds that are created/issued on DLT and have no existence outside the DLT ledger). The understanding of your Rapporteur that this Regulation only applies to "native" security tokens is based on the limitations in article 3 that only apply to shares and bonds (and not depository receipts).

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) "quote di fondi indicizzati quotati DLT (ETF DLT)": quote o azioni di un fondo indicizzato quotato come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE, emesse, registrate, trasferite e stoccate mediante DLT;

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire a un numero maggiore di partecipanti al mercato di acquisire esperienza con le infrastrutture di mercato DLT, il relatore propone di ampliare l'ambito di applicazione del regime pilota DLT includendo nell'elenco degli strumenti ammessi alla negoziazione in un'infrastruttura di mercato DLT o al regolamento da parte di essa le quote di fondi indicizzati quotati, limitando nel contempo gli investimenti delle ETF DLT ai valori mobiliari DLT per garantire l'applicazione indiretta delle capitalizzazioni di mercato proposte.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) "moneta di regolamento": moneta di banca commerciale in forma tokenizzata;

Or. en

Motivazione

È opportuno introdurre una definizione di "moneta di regolamento". La presente definizione dovrebbe essere ulteriormente elaborata.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) un'impresa di investimento che gestisce un MTF DLT, lo Stato membro determinato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2014/65/UE;	(a) un'impresa di investimento che gestisce un MTF DLT ***o un TSS DLT***, lo Stato membro determinato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva 2014/65/UE;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT, lo Stato membro in cui ha sede legale o, se in base alla legislazione di tale Stato membro non ***ha*** sede legale, lo Stato membro in cui è situata la ***sua*** sede principale;	(b) un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT ***o un TSS DLT***, lo Stato membro in cui ha sede legale ***l'MTF DLT o il TSS DLT*** o, se in base alla legislazione di tale Stato membro non ***hanno*** sede legale, lo Stato membro in cui è situata la ***loro*** sede principale;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT, lo Stato membro determinato conformemente all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) n. 909/2014;	(c) un CSD che gestisce un ***SSS DLT o un TSS*** DLT, lo Stato membro determinato conformemente all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) n. 909/2014;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Solo i valori mobiliari DLT che soddisfano le condizioni seguenti possono essere ammessi alla negoziazione ***in un MTF DLT e*** registrati ***in un registro distribuito da un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli*** DLT:	1. Solo i valori mobiliari DLT che soddisfano le condizioni seguenti possono essere ammessi alla negoziazione ***o*** registrati***, o entrambi, in un'infrastruttura di mercato*** DLT:

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. In questo caso è più opportuno utilizzare il termine generico di infrastrutture di mercato DLT (che comprende anche i TSS DLT).

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) azioni il cui emittente ha una	(a) azioni il cui emittente ha una

capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a ***200*** milioni di EUR; o	capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a ***50*** milioni di EUR; o

Or. en

Motivazione

While your Rapporteur considers that the aggregate threshold for the total market value of DLT transferable securities proposed by the Commission seems to strike an appropriate balance between innovation friendliness and protecting against risks that could endanger financial stability, investor protection, and market integrity, he takes note that the individual financial thresholds proposed by the Commission would encompass the majority of shares and bonds currently available on the securities market. Your Rapporteur considers that a more prudent approach is required for the accomplishment of the abovementioned objective, and prefers significantly lower individual thresholds.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a ***500*** milioni di EUR.	(b) obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni societarie, ***obbligazioni sovrane,*** altre obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni, con un'entità dell'emissione inferiore a ***50*** milioni di EUR.

Or. en

Motivazione

While your Rapporteur considers that the aggregate threshold for the total market value of DLT transferable securities proposed by the Commission seems to strike an appropriate balance between innovation friendliness and protecting against risks that could endanger financial stability, investor protection, and market integrity, he takes note that the individual financial thresholds proposed by the Commission would encompass the majority of shares and bonds currently available on the securities market. Your Rapporteur considers that a more prudent approach is required for the accomplishment of the abovementioned objective, and prefers significantly lower individual thresholds. Furthermore, he sees no fundamental reason to exclude sovereign bonds from the scope of the DLT pilot regime. The inclusion of sovereign bonds as eligible instrument could in particular be helpful for smaller Member States with less developed capital markets, to enable them to also gain experience with DLT market infrastructures.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) quote di ETF DLT, che investono nei tipi di strumenti di cui alle lettere a) e b).

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire a un numero maggiore di partecipanti al mercato di acquisire esperienza con le infrastrutture di mercato DLT, il relatore propone di ampliare l'ambito di applicazione includendo nell'elenco degli strumenti ammessi alla negoziazione in un'infrastruttura di mercato DLT o al regolamento da parte di essa le quote di fondi indicizzati quotati, limitando nel contempo gli investimenti delle ETF DLT ai valori mobiliari DLT per garantire l'applicazione indiretta delle capitalizzazioni di mercato proposte.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT non ammette alla negoziazione obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento. Un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT, o un'impresa di investimento o un gestore del mercato a cui è consentito registrare valori mobiliari DLT in un MTF DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, non registra obbligazioni sovrane a norma del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il relatore non ravvisa alcun motivo fondamentale per escludere le obbligazioni sovrane dall'ambito di applicazione del regime pilota DLT. In particolare, l'inclusione delle obbligazioni sovrane quale strumento ammissibile può risultare utile per gli Stati membri più piccoli che sono dotati di mercati dei capitali meno sviluppati, al fine di consentire anche a loro di acquisire esperienza nelle infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un ***CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli*** DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR. ***Laddove un MTF DLT, anziché un CSD, registri valori mobiliari DLT, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati dall'impresa di investimento o dal gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR.***	3. Il valore di mercato totale dei valori mobiliari DLT registrati in un ***SSS DLT o in un TSS*** DLT non supera i 2,5 miliardi di EUR.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) pari alla somma della quotazione di chiusura giornaliera di ciascun valore mobiliare DLT ammesso alla negoziazione in un MTF DLT, moltiplicata per il numero	(b) pari alla somma della quotazione di chiusura giornaliera di ciascun valore mobiliare DLT ammesso alla negoziazione in un MTF DLT, moltiplicata per il numero

di valori mobiliari DLT con lo stesso ISIN che sono regolati in tutto o in parte ***nel sistema di regolamento titoli*** DLT o ***nell'MTF DLT interessato*** in quel giorno.	di valori mobiliari DLT con lo stesso ISIN che sono regolati in tutto o in parte ***nell'SSS*** DLT o ***nel TSS DLT*** in quel giorno.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT presenta all'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica, conformemente all'articolo 7 o all'articolo 8, relazioni mensili che dimostrino che tutti i valori mobiliari DLT registrati e regolati in un ***MTF*** DLT ***autorizzato, conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, o da un CSD su un sistema di regolamento titoli*** DLT**,** soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.	Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT presenta all'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica, conformemente all'articolo 7 o all'articolo 8, relazioni mensili che dimostrino che tutti i valori mobiliari DLT registrati e regolati in un ***SSS*** DLT ***o in un TSS*** DLT soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora il valore di mercato totale dei	Qualora il valore di mercato totale dei

valori mobiliari DLT comunicato a norma del paragrafo 1 raggiunga i 2,25 miliardi di EUR, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce ***l'MTF*** DLT ***in questione,*** o il ***CSD che gestisce il sistema di regolamento titoli*** DLT ***interessato,*** attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 6, paragrafo 6. Nella relazione mensile essi notificano all'autorità competente l'attivazione della loro strategia di transizione e l'orizzonte temporale di quest'ultima.	valori mobiliari DLT comunicato a norma del paragrafo 1 raggiunga i 2,25 miliardi di EUR, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce ***l'SSS*** DLT o il ***TSS*** DLT attiva la strategia di transizione di cui all'articolo 6, paragrafo 6. Nella relazione mensile essi notificano all'autorità competente l'attivazione della loro strategia di transizione e l'orizzonte temporale di quest'ultima.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per modificare i limiti specificati al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 5, secondo e terzo comma, fino a un massimo del doppio del valore di tali limiti in considerazione dei valori limite specificati nel presente regolamento il … [data di entrata in vigore del presente regolamento], sulla base di una consultazione e di una valutazione d'impatto che mettano in evidenza gli effetti positivi di tali modifiche.* ***L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente [60 mesi dopo l'entrata in vigore del presente

	regolamento].
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione, oltre che di una relazione come previsto all'articolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad autorizzare l'ESMA a modificare i limiti (fino al massimo a raddoppiarli) in relazione alla relazione di valutazione di uscita precoce.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica ai valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT.	6. Il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica ai valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT ***o in un TSS DLT***.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un MTF DLT ***è soggetto*** a tutti i requisiti applicabili a un sistema	1. Un MTF DLT ***e il suo gestore sono soggetti*** a tutti i requisiti applicabili a un

multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 2014/600, a meno che l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT:	sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 2014/600 ***e di qualsiasi altra legislazione dell'Unione applicabile in materia di servizi finanziari***, a meno che l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT:

Or. en

Motivazione

Alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato. È opportuno sottolineare che si applica anche "qualsiasi altra legislazione dell'UE applicabile in materia di servizi finanziari" oltre alla MiFID e al MiFIR.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) abbia chiesto un'esenzione a norma ***del paragrafo 2 o*** della direttiva (UE) .../...[53] e l'abbia ottenuta dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ai sensi dell'articolo 7; e	(a) abbia chiesto un'esenzione a norma della direttiva (UE) .../...[53] e l'abbia ottenuta dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ai sensi dell'articolo 7; e
[53] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596, - - COM(2020)596.	[53] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596, - - COM(2020)596.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Poiché l'impresa di investimento o il gestore di mercato dovrebbero essere autorizzati a norma del CSDR (e diventerebbero quindi un CSD), l'esenzione prevista al

paragrafo 2 non è più pertinente.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) soddisfi le condizioni di cui ***ai paragrafi da 2 a*** 4 e si attenga alle eventuali misure compensative supplementari che l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ritenga opportune per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui si richiede l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e/o la stabilità finanziaria.	(c) soddisfi le condizioni di cui ***al paragrafo*** 4 e si attenga alle eventuali misure compensative ***o correttive*** supplementari che l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ritenga opportune per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui si richiede l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e/o la stabilità finanziaria.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Poiché l'impresa di investimento o il gestore di mercato dovrebbero essere autorizzati a norma del CSDR (e diventerebbero quindi un CSD), l'esenzione prevista al paragrafo 2 non è più pertinente.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su sua richiesta, un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT può essere autorizzato ***ad ammettere alla negoziazione*** valori mobiliari DLT ***non registrati presso un CSD a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014***, ***ma registrati*** nel registro distribuito dell'MTF	Su sua richiesta, un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT può essere autorizzato ***a registrare e regolare*** valori mobiliari DLT nel registro distribuito dell'MTF DLT. ***In tal caso, l'SSS DLT è considerato un TSS DLT.***

DLT.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Poiché l'impresa di investimento o il gestore di mercato dovrebbero essere autorizzati a norma del CSDR (e diventerebbero quindi un CSD), l'esenzione prevista al paragrafo 2 non è più pertinente. Inoltre, l'emendamento mira ad evitare condizioni di disparità per gli MTF DLT rispetto agli SSS DLT (dato che questi ultimi sono soggetti a un'autorizzazione anziché a un'esenzione).

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che chiede un'esenzione a norma del paragrafo 1 propone misure compensative per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui è richiesta l'esenzione e assicura quanto meno:	***soppresso***
(a) la registrazione dei valori mobiliari DLT nel registro distribuito;	
(b) che il numero di valori mobiliari DLT registrati nell'MTF DLT sia pari al numero totale di tali valori mobiliari DLT in circolazione registrati nel registro distribuito in un determinato momento;	
(c) che l'MTF DLT tenga registrazioni che consentano all'impresa di investimento o al gestore del mercato che gestisce l'MTF DLT, senza ritardo e in un determinato momento, di separare i valori mobiliari DLT di un membro, partecipante, emittente o cliente da quelli di qualsiasi altro membro, partecipante, emittente o cliente.	

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Poiché l'impresa di investimento o il gestore di mercato dovrebbero essere autorizzati a norma del CSDR (e diventerebbero quindi un CSD), l'esenzione prevista al paragrafo 2 non è più pertinente. Inoltre, l'emendamento mira ad evitare condizioni di disparità per gli MTF DLT rispetto agli SSS DLT (dato che questi ultimi sono soggetti a un'autorizzazione anziché a un'esenzione).

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove ***l'MTF*** DLT non abbia presentato alcuna richiesta di ***esenzione*** a norma del primo comma, i valori mobiliari DLT sono registrati ***tramite scrittura contabile presso un CSD o nel registro distribuito di*** un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT.	Laddove ***il gestore dell'***MTF DLT non abbia presentato alcuna richiesta di ***autorizzazione*** a norma del primo comma, i valori mobiliari DLT sono registrati ***presso*** un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT ***o un CSD che gestisce un SSS DLT o un TSS DLT***.

Or. en

Motivazione

The draft Regulation sometimes appears to mix up the notions of 'permission' and 'exemption'. In the opinion of your Rapporteur, allowing a DLT MTF to engage in securities settlement activities amounts to a permission; once this permission is granted, the necessary exemptions (from CSDR) must be granted for the DLT environment to reach its full potential. Furthermore, the request for a permission is made by the operator of the DLT MTF in the first subparagraph (and not the DLT MTF). In addition, the last sentence is rephrased to make it more comprehensible, without changing its meaning. Finally, alignment to ensure a common logic behind the requirements for DLT market infrastructures.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora abbia chiesto ***un'esenzione*** a norma del paragrafo 2, l'impresa di	3. Qualora abbia chiesto ***un'autorizzazione*** a norma del paragrafo 2,

investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF DLT assicura, mediante procedure e dispositivi efficaci, che ***l'MTF*** DLT:	l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF DLT assicura, mediante procedure e dispositivi efficaci, ***di rispettare gli stessi requisiti ed esenzioni applicabili a un SSS DLT e al CSD che lo gestisce, e pertanto*** che ***il TSS*** DLT:

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 2 prevede un'autorizzazione piuttosto che un'esenzione. Inoltre, l'emendamento mira all'allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) provveda a che il numero di valori mobiliari DLT, in un'emissione o parte di essa, ammessi dall'impresa di investimento o dal gestore di mercato che gestisce ***l'MTF*** DLT sia pari alla somma dei valori mobiliari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nella DLT in un determinato momento;	(a) provveda a che il numero di valori mobiliari DLT, in un'emissione o parte di essa, ammessi dall'impresa di investimento o dal gestore di mercato che gestisce ***il TSS*** DLT sia pari alla somma dei valori mobiliari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nella DLT in un determinato momento;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) garantisca la custodia dei valori mobiliari DLT, nonché dei fondi per effettuare pagamenti per tali titoli o delle garanzie reali prestate in relazione a tali operazioni utilizzando ***l'MTF*** DLT;	(b) garantisca la custodia dei valori mobiliari DLT, nonché dei fondi per effettuare pagamenti per tali titoli o delle garanzie reali prestate in relazione a tali operazioni utilizzando ***il TSS*** DLT;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento ***dei pagamenti*** può essere effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.	Il regolamento ***della componente in contanti*** può essere effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o	Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o

di moneta elettronica, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce ***l'MTF*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta; e	di moneta elettronica, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce ***il TSS*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta; e

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) tenga registrazioni che consentano all'impresa di investimento o al gestore del mercato che gestisce il TSS DLT, senza ritardo e in un determinato momento, di separare i valori mobiliari DLT di un membro, partecipante, emittente o cliente da quelli di qualsiasi altro membro, partecipante, emittente o cliente.

Or. en

Motivazione

Punto spostato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un	4. Qualora un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un

MTF DLT richieda ***un'esenzione*** a norma del paragrafo 2 o della direttiva (UE) .../...[54], deve comunque dimostrare che l'esenzione richiesta è:	MTF DLT richieda ***un'autorizzazione*** a norma del paragrafo 2 o ***un'esenzione a norma*** della direttiva (UE) .../...[54], deve comunque dimostrare che ***l'autorizzazione o*** l'esenzione richiesta è:
[54] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.	[54]Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 - COM(2020)596.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 2 prevede un'autorizzazione piuttosto che un'esenzione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) limitata all'MTF DLT e non estesa ad altri MTF gestiti da tale impresa di investimento o gestore del mercato.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Requisiti ed esenzioni riguardanti ***il***	Requisiti ed esenzioni riguardanti ***i sistemi***

sistema di regolamento titoli DLT	di regolamento titoli DLT

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un ***CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT è soggetto*** ai requisiti applicabili a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, a meno che ***tale CSD***:	1. Un ***SSS DLT e il CSD che lo gestisce sono soggetti*** ai requisiti applicabili a un ***sistema di regolamento titoli e al*** CSD ***che lo gestisce*** a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 ***o qualsiasi altra legislazione dell'Unione applicabile in materia di servizi finanziari***, a meno che ***essi***:

Or. en

Motivazione

Alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato. È opportuno sottolineare che si applica anche "qualsiasi altra legislazione dell'UE applicabile in materia di servizi finanziari" oltre al CSDR.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e si attenga alle eventuali misure compensative supplementari che l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ritenga opportune per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui si richiede l'esenzione o	(c) soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e si attenga alle eventuali misure compensative ***o correttive*** supplementari che ***l'ESMA o*** l'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione specifica ritenga opportune per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle

per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e/o la stabilità finanziaria.	disposizioni da cui si richiede l'esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e/o la stabilità finanziaria.

Or. en

Motivazione

In questo punto è opportuno menzionare anche l'ESMA.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) dimostri che l'uso di un "conto titoli" quale definito all'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 909/2014 o l'uso della scrittura contabile sono incompatibili con l'uso ***della sua*** particolare DLT;	(a) dimostri che l'uso di un "conto titoli" quale definito all'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 909/2014 o l'uso della scrittura contabile sono incompatibili con l'uso ***di una*** particolare DLT ***gestita dal CSD interessato***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a una formulazione più neutra dal punto di vista tecnologico sull'uso delle DLT.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui è richiesta un'esenzione, e garantisca quanto meno:	(b) proponga misure compensative ***o correttive*** per conseguire gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni da cui è richiesta un'esenzione, e garantisca quanto meno:

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza della post-negoziazione e del funzionamento della DLT.	(b) dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza della post-negoziazione e del funzionamento della DLT***, e della valutazione dei rischi***.

Or. en

Motivazione

È altresì opportuno esigere che i partecipanti abbiano un'adeguata comprensione dei pertinenti rischi potenzialmente elevati.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su sua richiesta, un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014 sul regolamento in contanti, a condizione che il CSD garantisca la consegna contro pagamento.	Su sua richiesta, un CSD che gestisce ***un SSS*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 909/2014 sul regolamento in contanti, a condizione che il CSD garantisca la consegna contro pagamento.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento ***dei pagamenti*** può essere effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.	Il regolamento ***della componente in contanti*** può essere effettuato tramite moneta della banca centrale, ove possibile e disponibile, oppure, ove non sia possibile né disponibile, tramite moneta della banca commerciale, anche sotto forma di token o in token di moneta elettronica.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, ***l'impresa di investimento o*** il ***gestore del mercato*** che gestisce ***l'MTF*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta.	Laddove il regolamento avvenga tramite token di moneta della banca commerciale o di moneta elettronica, il ***CSD*** che gestisce ***un SSS*** DLT individua, valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio di controparte derivante dall'uso di tale moneta.

Or. en

Motivazione

Rettifica (l'articolo 5 si riferisce agli SSS DLT e non agli MTF DLT).

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione degli articoli 50 e/o 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 sull'accesso con collegamento standard e sull'accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato, purché dimostri che l'uso di una DLT è incompatibile con i sistemi esistenti di altri CSD o altre infrastrutture di mercato oppure che la concessione di tale accesso a un altro CSD o a un'altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le dimensioni del sistema di regolamento titoli DLT.	6. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT può essere esentato dall'autorità competente dall'applicazione degli articoli 50 e/o 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 sull'accesso con collegamento standard e sull'accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato, purché dimostri che l'uso di una DLT è incompatibile con i sistemi esistenti di altri CSD o altre infrastrutture di mercato oppure che la concessione di tale accesso a un altro CSD o a un'altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le dimensioni del sistema di regolamento titoli DLT.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Su sua richiesta, un CSD che gestisce un SSS DLT può essere autorizzato ad ammettere alla negoziazione valori mobiliari DLT. In tal caso, si considera che stia gestendo un TSS. Se un CSD che gestisce un SSS DLT ha richiesto tale autorizzazione, garantisce, mediante procedure e

disposizioni solide, di rispettare gli stessi requisiti ed esenzioni applicabili a un MTF DLT e alla sua impresa di investimento o gestore del mercato che gestisce a norma del presente regolamento. In tal caso, l'SSS DLT è considerato un TSS DLT.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Per assicurare parità di condizioni, un SSS DLT dovrebbe essere autorizzato a svolgere i ruoli di un MTF DLT, proprio come è consentito a un MTF DLT di svolgere i ruoli di un SSS DLT.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT abbia chiesto un'esenzione a norma del primo comma, dà accesso ad altri CSD che gestiscono un sistema di regolamento titoli DLT o a MTF DLT.	Laddove un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT abbia chiesto un'esenzione a norma del primo comma, dà accesso ad altri CSD che gestiscono un sistema di regolamento titoli DLT o a MTF DLT. ***Il CSD che gestisce un SSS DLT informa l'autorità competente della sua intenzione di stabilire tale accesso. Previa consultazione obbligatoria dell'ESMA, l'autorità competente può vietare tale accesso nella misura in cui ciò sia dannoso per la stabilità del sistema finanziario dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a creare consapevolezza del fatto che il requisito dell'accesso aperto che impone ai CSD che gestiscono un SSS DLT di concedere l'accesso ad altri CSD che gestiscono un SSS DLT o a MFT DLT può generare rischi per la stabilità finanziaria. Si suggerisce che l'accesso possa essere vietato qualora tali rischi siano pregiudizievoli per la stabilità del sistema finanziario.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT chieda un'esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 6, deve comunque dimostrare che:	Qualora un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT chieda un'esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 6 ***o un'autorizzazione conformemente al paragrafo 6 bis***, deve comunque dimostrare che:

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'esenzione ***richiesta è proporzionata*** e ***giustificata*** dall'uso della DLT**,** e	(a) l'esenzione ***o l'autorizzazione richieste sono proporzionate*** e ***giustificate*** dall'uso della DLT ***gestita da quel CSD; e***

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Inoltre, l'emendamento mira a una formulazione più neutra dal punto di vista tecnologico sull'uso delle DLT.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'esenzione ***richiesta è limitata*** al sistema di regolamento titoli DLT e non si ***estende*** agli altri sistemi di regolamento titoli di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 gestiti dallo stesso CSD.	(b) l'esenzione ***o l'autorizzazione richieste sono limitate*** al sistema di regolamento titoli DLT e non si ***estendono*** agli altri sistemi di regolamento titoli di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 gestiti dallo stesso CSD.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Come osservazione generale, il relatore ritiene che l'intero regolamento debba essere attentamente esaminato per quanto riguarda l'uso coerente dei termini "esenzione" e "autorizzazione".

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Nel caso in cui un CSD abbia chiesto e ottenuto un'esenzione a norma del paragrafo 3, l'obbligo previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 in capo agli Stati membri di designare e notificare il sistema di regolamento titoli gestito dal CSD a norma della direttiva 98/26/CE non si applica ***al sistema di regolamento titoli*** DLT. Quanto precede non preclude agli Stati membri la designazione e la notifica di ***un sistema di regolamento titoli*** DLT conformemente alla direttiva 98/26/CE se ***il sistema di regolamento titoli*** DLT soddisfa tutti i requisiti di tale direttiva.	8. Nel caso in cui un CSD abbia chiesto e ottenuto un'esenzione a norma del paragrafo 3, l'obbligo previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 in capo agli Stati membri di designare e notificare il sistema di regolamento titoli gestito dal CSD a norma della direttiva 98/26/CE non si applica ***all'SSS DLT o al TSS*** DLT. Quanto precede non preclude agli Stati membri la designazione e la notifica di ***un SSS DLT o un TSS*** DLT conformemente alla direttiva 98/26/CE se ***l'SSS DLT o il TSS*** DLT soddisfa tutti i requisiti di tale direttiva.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di

mercato DLT.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Requisiti supplementari per le infrastrutture di mercato DLT	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali opera ***l'infrastruttura*** di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie e la giurisdizione per intentare l'azione legale.	Essi dispongono inoltre di una documentazione scritta aggiornata, chiara e dettagliata, accessibile al pubblico, che può essere resa disponibile per via elettronica e definisce le norme in base alle quali opera ***le infrastrutture e i loro gestori*** di mercato DLT, compresi i relativi termini legali concordati che descrivono i diritti, i requisiti, le responsabilità e gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e/o dei clienti che utilizzano l'infrastruttura di mercato DLT interessata. Tali dispositivi giuridici specificano il diritto applicabile, il meccanismo precontenzioso di risoluzione delle controversie e la giurisdizione per intentare l'azione legale.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale. Inoltre, alcuni requisiti sono applicabili al gestore dell'infrastruttura di mercato.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un ***MTF*** DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono regole di funzionamento ***della DLT*** da loro ***gestita***, comprese le regole per l'accesso ***alla tecnologia di*** registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.	2. Un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT e un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un ***TSS*** DLT che chiedono un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 stabiliscono ***o documentano, se del caso,*** regole di funzionamento ***del registro distribuito*** da loro ***gestito***, comprese le regole per l'accesso ***al*** registro distribuito, la partecipazione dei nodi di validazione, la risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e la gestione del rischio, tra cui eventuali misure di attenuazione.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Inoltre, l'emendamento mira a una formulazione più neutra dal punto di vista tecnologico sull'uso delle DLT. Infine, commento redazionale.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dispongono di una procedura specifica di gestione del rischio operativo per i rischi derivanti dall'uso della DLT e	*(Non concerne la versione italiana)*

delle cripto-attività e per le modalità con cui tali rischi sarebbero affrontati se si concretizzassero.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT stabilisce una strategia chiara, dettagliata e accessibile al pubblico per la transizione da una determinata infrastruttura di mercato DLT o la sua graduale cessazione (di seguito "strategia di transizione"), pronta per essere attuata tempestivamente, nel caso in cui l'autorizzazione o alcune delle esenzioni concesse a norma degli articoli 4 o 5 debbano essere revocate o altrimenti sospese, o in caso di cessazione volontaria o involontaria dell'attività ***dell'MTF DLT o del sistema*** di ***regolamento titoli*** DLT. La strategia di transizione stabilisce le modalità di trattamento dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti in caso di revoca, sospensione o cessazione. La strategia di transizione è aggiornata continuamente, previo consenso dell'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione a operare e le relative esenzioni di cui agli articoli 4 e 5.	6. Il gestore di un'infrastruttura di mercato DLT stabilisce una strategia chiara, dettagliata e accessibile al pubblico per la transizione da una determinata infrastruttura di mercato DLT o la sua graduale cessazione (di seguito "strategia di transizione"), pronta per essere attuata tempestivamente, nel caso in cui l'autorizzazione o alcune delle esenzioni concesse a norma degli articoli 4 o 5 debbano essere revocate o altrimenti sospese, o in caso di cessazione volontaria o involontaria dell'attività ***dell'infrastruttura*** di ***mercato*** DLT. La strategia di transizione stabilisce le modalità di trattamento dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti in caso di revoca, sospensione o cessazione. La strategia di transizione è aggiornata continuamente, previo consenso dell'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione a operare e le relative esenzioni di cui agli articoli 4 e 5.

Or. en

Motivazione

Commento redazionale e allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. In questo caso è più opportuno utilizzare il

termine generico di infrastrutture di mercato DLT (che comprende anche le TSS DLT).

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***se del caso, il*** funzionamento ***della DLT proprietaria*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2;	(c) ***il*** funzionamento ***del registro distribuito*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Potrebbe sembrare che la formulazione della proposta della Commissione imponga alle infrastrutture di mercato l'uso di DLT specifiche, vale a dire DLT proprietarie (a differenza di DLT pubbliche o sotto forma di consorzi). L'emendamento prevede una formulazione più neutra sul piano della tecnologia. Allo stesso tempo, la responsabilità per il funzionamento della DLT specifica utilizzata dovrebbe rimanere in capo all'infrastruttura di mercato DLT, indipendentemente dal fatto che il progetto di "security token" sia di carattere proprietario o sia un altro tipo di DLT. Infine, commento redazionale.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le esenzioni richieste a norma dell'articolo 4, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità previste per soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni a norma dell'articolo 4.	(g) le esenzioni richieste a norma dell'articolo 4, la motivazione di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte e le modalità previste per soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni a norma dell'articolo 4.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.	3. Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti sull'MTF DLT, una spiegazione delle esenzioni richieste, le relative motivazioni e le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica, l'ESMA fornisce all'autorità competente ***un parere non vincolante*** sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono MTF DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità	Entro tre mesi dal ricevimento della notifica, l'ESMA fornisce all'autorità competente ***una raccomandazione emessa in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010*** sulla domanda e formula le raccomandazioni sulle esenzioni chieste dal richiedente che sono necessarie per garantire la tutela degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria. L'ESMA promuove inoltre la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle autorità competenti alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono MTF

competenti degli altri Stati membri e ***nel suo parere*** tiene le loro opinioni nella massima considerazione.	DLT in tutta l'Unione. A tal fine, l'ESMA consulta tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati membri e ***nella sua raccomandazione*** tiene le loro opinioni nella massima considerazione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse da diverse autorità competenti in tutta l'Unione e promuovere in tal modo condizioni di parità, il relatore suggerisce che l'ESMA emetta una raccomandazione anziché un parere non vincolante. Contrariamente a un parere, una raccomandazione dell'ESMA si basa su un approccio "rispetta o spiega", in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA).

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco degli MTF DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi.	L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco degli MTF DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi. ***Inoltre, l'ESMA pubblica sul proprio sito web tutte le richieste di esenzione presentate a norma del presente regolamento, indicando in ciascun caso se l'ESMA abbia raccomandato di accettare o rifiutare l'esenzione.***

Or. en

Motivazione

Le richieste di autorizzazioni e deroghe, nonché le decisioni finali, dovrebbero essere rese pubbliche. Al fine di garantire la piena trasparenza del processo di esenzione, le richieste accettate e quelle rifiutate dovrebbero essere pubblicate previa eliminazione di informazioni commerciali sensibili. Dovrebbero essere pubblicate anche le raccomandazioni pertinenti, previa eliminazione di informazioni commerciali sensibili.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che ha chiesto ***un'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014*** ha registrato valori mobiliari DLT che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2;	(d) l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che ha chiesto ***un'autorizzazione a registrare e regolare valori mobiliari DLT ai sensi dall'articolo 4, paragrafo 2,*** ha registrato valori mobiliari DLT che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2;

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 2: l'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, CSDR è modificata in un'autorizzazione a registrare e regolare valori mobiliari DLT.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che ha chiesto un'autorizzazione ***specifica all'esenzione dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014*** ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o paragrafo 5, terzo comma; o	(e) l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF DLT che ha chiesto un'autorizzazione ***a registrare e regolare valori mobiliari DLT ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2,*** ha superato le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o paragrafo 5, terzo comma; o

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 2: l'esenzione dall'articolo 3, paragrafo 2, CSDR è modificata in un'autorizzazione a registrare e regolare valori mobiliari DLT.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora, nel corso della sua attività, un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della DLT, oppure ai suoi servizi o alle sue attività, che richiede una nuova autorizzazione, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti o di eventuali condizioni a essi legate, chiede tale autorizzazione, esenzione o modifica conformemente all'articolo 4. L'autorità competente esamina tale richiesta di autorizzazione, esenzione o modifica conformemente ai paragrafi da 2 a 5.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il funzionamento ***della DLT proprietaria*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2;	(c) il funzionamento ***del registro distribuito*** di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Potrebbe sembrare che la formulazione della proposta della Commissione imponga alle infrastrutture di mercato l'uso di DLT specifiche, vale a dire DLT proprietarie (a differenza

di DLT pubbliche o sotto forma di consorzi). L'emendamento prevede una formulazione più neutra sul piano della tecnologia. Allo stesso tempo, la responsabilità per il funzionamento della DLT specifica utilizzata dovrebbe rimanere in capo all'infrastruttura di mercato DLT, indipendentemente dal fatto che il progetto di "security token" sia di carattere proprietario o sia un altro tipo di DLT. Infine, commento redazionale.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le esenzioni richieste a norma dell'articolo 5, le motivazioni di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le misure previste per soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni a norma dell'articolo 5.	(g) le esenzioni richieste a norma dell'articolo 5, le motivazioni di ciascuna esenzione richiesta, le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte e le misure previste per soddisfare le condizioni legate a tali esenzioni a norma dell'articolo 5.

Or. en

Motivazione

Commento di carattere redazionale.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***MTF*** DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti ***sul sistema di regolamento titoli*** DLT e una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.	Prima di decidere in merito a una domanda di autorizzazione specifica a gestire un ***SSS*** DLT a norma del presente regolamento, l'autorità competente notifica e fornisce all'ESMA tutte le informazioni pertinenti ***sull'SSS*** DLT e una spiegazione delle esenzioni richieste, la relativa motivazione e le eventuali misure compensative ***o correttive*** proposte dal richiedente o chieste dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Rettifica (l'articolo 8 si riferisce agli SSS DLT e non agli MTF DLT). Inoltre, osservazioni di carattere redazionale.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco dei sistemi di regolamento titoli DLT, le date di inizio e di fine delle autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi.	L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco dei sistemi di regolamento titoli DLT, le date di inizio e di fine delle autorizzazioni specifiche e l'elenco delle esenzioni concesse a ciascuno di essi. ***Inoltre, l'ESMA pubblica sul proprio sito web le richieste di esenzione presentate a norma del presente regolamento, indicando in ciascun caso se l'ESMA abbia raccomandato di accettare o rifiutare l'esenzione.***

Or. en

Motivazione

Le richieste di autorizzazioni e deroghe, nonché le decisioni finali, dovrebbero essere rese pubbliche. Al fine di garantire la piena trasparenza del processo di esenzione, le richieste accettate e quelle rifiutate dovrebbero essere pubblicate previa eliminazione di informazioni commerciali sensibili. Dovrebbero essere pubblicate anche le raccomandazioni pertinenti, previa eliminazione di informazioni commerciali sensibili.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Autorizzazione specifica a gestire un sistema di negoziazione e regolamento

delle DLT

1. Una persona giuridica autorizzata come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e come impresa di investimento o come gestore del mercato ai sensi della direttiva 2014/65/UE può chiedere l'autorizzazione specifica per gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento richiedendo le autorizzazioni specifiche di cui agli articoli 7 e 8.

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT. Il relatore propone che un'infrastruttura di mercato delle DLT abilitata a fornire servizi di negoziazione e post-negoziazione dovrebbe essere considerata come un terzo tipo di infrastruttura di mercato DLT ai sensi del presente regolamento: un sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS). Tale entità costituirebbe un nuovo tipo completo di infrastruttura di mercato e non dovrebbe essere condivisa né con un MTF DLT né con un SSS DLT.

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione nell'MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati ***da*** un ***CSD che gestisce sistemi di regolamento titoli*** DLT ***e, se del caso, il numero e il valore dei valori mobiliari registrati da un'impresa di investimento*** o ***da*** un ***gestore del mercato che gestisce un MTF DLT***;	(b) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione nell'MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati ***in*** un ***SSS*** DLT o ***in*** un ***DLT TSS*** ;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il numero e il valore delle operazioni negoziate su un MTF DLT e regolate da un CSD che gestisce un ***sistema di regolamento titoli*** DLT o, ***se del caso, da un'impresa di investimento o da*** un gestore del mercato che gestisce un ***MTF*** DLT;	(c) il numero e il valore delle operazioni negoziate su un MTF DLT e regolate da un CSD che gestisce un ***SSS*** DLT o, un gestore del mercato che gestisce un ***TSS*** DLT;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Entro al massimo cinque*** anni ***dall'entrata*** in ***applicazione*** del presente ***regolamento***, ***l'ESMA presenta alla Commissione*** una relazione riguardante:	1. ***L'ESMA presenta alla Commissione una relazione di valutazione di uscita precoce... [Tre*** anni ***dopo l'entrata*** in ***vigore*** del presente ***regolamento] e***, ***ove il regime previsto dal presente regolamento non venga risolto entro tale data,*** una relazione ***finale entro al massimo [cinque anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento]*** riguardante:

Or. en

Motivazione

La proposta di regolamento prevede che l'ESMA presenti alla Commissione una relazione dettagliata sul regime pilota solo dopo un periodo massimo di cinque anni. Il relatore ritiene

che il periodo di cinque anni sia troppo lungo data la rapida evoluzione dell'innovazione tecnologica e finanziaria. Suggerisce che la Commissione, sulla base del parere dell'ESMA, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione su un eventuale adeguamento o sospensione già dopo tre anni. Ove il regime non venga soppresso, la seconda valutazione dovrebbe essere presentata dopo cinque anni.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero di MTF DLT ***e di*** CSD ***che gestiscono un sistema*** di ***regolamento titoli*** DLT ai quali è stata concessa un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento;	(b) il numero di MTF DLT***, di SSS*** CSD ***e*** di ***TSS*** DLT ai quali è stata concessa un'autorizzazione specifica a norma del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione negli MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce ***sistemi di regolamento titoli*** DLT e***, se del caso,*** il numero e il valore dei valori mobiliari registrati ***dagli MTF*** DLT;	(d) il numero e il valore dei valori mobiliari DLT ammessi alla negoziazione negli MTF DLT, il numero e il valore dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce ***SSS*** DLT e il numero e il valore dei valori mobiliari ***negoziati e*** registrati ***da TSS*** DLT;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) il numero e il valore delle operazioni negoziate sugli MTF DLT ***e*** regolate da ***CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli*** DLT e***, se del caso, dagli MTF*** DLT;	(e) il numero e il valore delle operazioni negoziate sugli MTF DLT**,** regolate da ***SSS*** DLT e ***negoziate e regolate da TSS*** DLT;

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le procedure messe in atto ***dagli*** MTF DLT conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera g);	(g) le procedure messe in atto ***da*** MTF ***DLT o da TSS*** DLT conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera g);

Or. en

Motivazione

Allineamento per garantire una logica comune alla base dei requisiti per le infrastrutture di mercato DLT.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) eventuali questioni di parità di condizioni tra, da un lato, infrastrutture di mercato DLT nell'ambito del regime pilota DLT e, dall'altro, infrastrutture di mercato DLT e altre infrastrutture di mercato che utilizzano sistemi esistenti;

Or. en

Motivazione

In particolare, occorre analizzare ulteriormente i requisiti di accesso aperto e interoperabilità tra le infrastrutture di mercato (DLT). Le attuali disposizioni previste dal regolamento possono effettivamente creare rischi in termini di distorsione della dinamica della concorrenza, frammentazione del mercato e disparità di condizioni tra le infrastrutture di mercato DLT nell'ambito del regime pilota DLT e tra le infrastrutture di mercato DLT e altre infrastrutture di mercato che utilizzano sistemi preesistenti. Sulla base dell'analisi, potrebbero essere necessari ulteriori adeguamenti e/o nuove disposizioni.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) i vantaggi derivanti dall'uso di una DLT, in termini di incrementi di efficienza ***e*** di ***riduzione dei rischi*** nell'intera catena di negoziazione e post-negoziazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione e la custodia dei valori mobiliari DLT, la tracciabilità delle operazioni, le operazioni societarie, le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell'infrastruttura di mercato DLT;	(j) i vantaggi ***e i costi*** derivanti dall'uso di una DLT, in termini ***sia*** di incrementi di efficienza ***che di possibili rischi per l'integrità*** di ***mercato, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria*** nell'intera catena di negoziazione e post-negoziazione, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione e la custodia dei valori mobiliari DLT, la tracciabilità delle operazioni, le operazioni societarie, le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell'infrastruttura di mercato DLT;

Or. en

Motivazione

Oltre ai benefici, dovrebbero essere valutati anche i costi derivanti dall'uso di una DLT.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sulla base ***della relazione*** di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente un'analisi costi/benefici per stabilire se il regime per le infrastrutture di mercato DLT ai sensi del presente regolamento debba essere:	2. Sulla base ***delle relazioni*** di cui al paragrafo 1, la Commissione***, entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione,*** presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente un'analisi costi/benefici per stabilire se il regime per le infrastrutture di mercato DLT ai sensi del presente regolamento debba essere:

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a fissare un termine entro il quale la Commissione deve presentare la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***prorogato*** per un ***altro*** periodo;	(a) ***nel caso in cui la relazione sia ricevuta dopo... [tre anni dall'entrata in applicazione del presente regolamento], prorogata*** per un ***ulteriore*** periodo ***di due anni***;

Or. en

Motivazione

Il progetto di regolamento prevede che l'ESMA presenti alla Commissione una relazione dettagliata sul regime pilota solo dopo un periodo massimo di cinque anni. Il relatore ritiene che il periodo di cinque anni sia troppo lungo data la rapida evoluzione dell'innovazione tecnologica e finanziaria. Suggerisce che la Commissione, sulla base del parere dell'ESMA, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione su un eventuale adeguamento o sospensione già dopo tre anni. Ove il regime non venga soppresso, la seconda valutazione dovrebbe essere presentata dopo cinque anni.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) soppresso.	(e) soppresso***, e tutte le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 8 bis e 9 revocate***.

Or. en

Motivazione

Il relatore propone un "taglio netto", in base al quale le autorizzazioni scadono automaticamente una volta soppresso il regime pilota.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nella sua relazione basata sulla relazione dell'ESMA ricevuta il ... [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta una raccomandazione per rendere permanente il regime per le infrastrutture di mercato DLT con o senza modifiche en conformità della lettera d) o per interromperlo in conformità della lettera e).

Or. en

Motivazione

Ove il regime pilota non venga interrotto dopo tre anni, la Commissione, dopo cinque anni, lo rende permanente, con o senza modifiche, o lo interrompe.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se la Commissione decide a favore di una proroga a norma della lettera a), chiede all'ESMA di presentare, entro tre mesi prima della scadenza del periodo di proroga di cui alla lettera a), una relazione a norma del paragrafo 1. Una volta ricevuta la relazione dell'ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in conformità del presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Ove il regime pilota non venga interrotto dopo tre anni, la Commissione, dopo cinque anni, lo rende permanente, con o senza modifiche, o lo interrompe.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'ESMA presenta relazioni intermedie al fine di fornire ai partecipanti al mercato informazioni sul funzionamento dei mercati, far fronte al comportamento scorretto degli operatori, fornire chiarimenti sull'applicazione del presente regolamento e dei relativi atti di

esecuzione e aggiornare le indicazioni precedenti sulla base dell'evoluzione di DLT. La relazione viene pubblicata su base annua. La prima relazione viene pubblicata [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

The draft Regulation requires ESMA to submit a detailed report on the DLT pilot regime to the Commission only after a period of five years, at the latest. Your Rapporteur considers the five-year period too long given the rapid evolution of technology and financial innovation. He suggests to have more frequent information on the evolution of the DLT pilot regime, thus allowing operators of DLT market infrastructures to understand whether they need to review their activities. Annual interim reports seem appropriate to help understand possible adjustments to the pilot regime based on the evolution of technology and first experiences.

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].
	3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo

alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Per l'atto delegato aggiunto all'articolo 3, paragrafo 5 bis, è necessario includere un articolo sull'esercizio della delega.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Nell'ambito del suo pacchetto sulla finanza digitale, la Commissione europea ha pubblicato un progetto di regolamento relativo a un regime pilota per le strutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito ("regime pilota DLT").

Il regolamento proposto intende istituire un meccanismo che consenta alle infrastrutture di mercato di sperimentare determinati utilizzi della DLT, sebbene soggetti a restrizioni. Più specificamente, alle imprese già autorizzate a gestire specifiche infrastrutture di mercato sarebbe consentito di richiedere specifiche esenzioni temporanee da talune restrizioni e da taluni requisiti stabiliti dalla legislazione in materia di servizi finanziari, e dunque di ristrutturare le proprie attività ricorrendo alla DLT.

Si prevede che le esperienze e le conoscenze acquisite dalle autorità di vigilanza in relazione all'applicazione dell'attuale legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari alle infrastrutture di mercato basate sulla DLT fungeranno da orientamento per i futuri sviluppi legislativi.

2. Procedura in seno al Parlamento europeo

La commissione per i problemi economici e monetari (ECON) è stata nominata commissione competente per il merito per l'esame della proposta.

3. Progetto di relazione

Il relatore è del parere che la DLT possa apportare una serie di potenziali vantaggi nell'erogazione di servizi finanziari, tra cui la riduzione della sua complessità, l'incremento della velocità di trattamento nell'intero processo, l'aumento della trasparenza e dell'immutabilità nella registrazione delle operazioni, il potenziamento della resilienza della rete attraverso la gestione distribuita dei dati, nonché la riduzione dei rischi operativi e finanziari. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di progetti DLT di successo a livello europeo, considera fondamentale che l'UE adotti un approccio ambizioso al riguardo.

Pertanto il relatore sostiene gli obiettivi generali della proposta di regolamento, vale a dire:

(i) garantire la certezza del diritto stabilendo requisiti uniformi per la gestione delle infrastrutture di mercato DLT;
(ii) sostenere l'innovazione eliminando gli ostacoli che si frappongono all'applicazione della DLT nel settore finanziario, consentendo così alle infrastrutture di mercato e alle autorità di regolamentazione di acquisire esperienze in tale ambito;
(iii) garantire la tutela dei consumatori e degli investitori e l'integrità del mercato mediante un'adeguata vigilanza e cooperazione dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti; nonché
(iv) assicurare la stabilità finanziaria introducendo garanzie adeguate, ad esempio limitando le dimensioni del regime pilota e le tipologie di strumenti finanziari che possono essere negoziate o registrate.

Al contempo, tuttavia, il relatore sostiene che, al fine di conseguire gli obiettivi summenzionati, alla proposta della Commissione possono essere apportate modifiche positive, accordando un'attenzione particolare ai seguenti aspetti:

(i) l'ambito di applicazione del regolamento proposto, in termini di requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti ammessi a partecipare al regime, di limitazioni imposte ai valori mobiliari DLT che possono essere ammessi alla negoziazione sulle infrastrutture di mercato DLT o registrati da queste ultime, nonché di capitalizzazione di mercato, anche provvisoria, degli emittenti di valori mobiliari DLT;

(ii) la necessità di garantire la parità di condizioni, sia tra i soggetti ammessi a partecipare al regime pilota DLT che a livello di vigilanza regolamentare tra gli Stati membri;

(iii) la necessità di garantire la proporzionalità, consentendo alle autorità di vigilanza un'adeguata flessibilità e stabilendo disposizioni adeguate per la transizione da una determinata infrastruttura di mercato DLT o per la sua graduale cessazione.

Il relatore evidenzia che il presente progetto di relazione rappresenta soltanto un punto di partenza per i lavori della commissione ECON sul regolamento relativo al regime pilota DLT. Egli attende con interesse i contributi dei relatori ombra e, sebbene al momento della presentazione del progetto di relazione la Banca centrale europea (BCE) non avesse ancora espresso il suo parere, manifesta inoltre l'intenzione di tenere conto delle raccomandazioni della BCE in fase di elaborazione dei compromessi sia in seno alla commissione ECON che durante i negoziati a livello di trilogo con il Consiglio.

Alla luce di tali considerazioni, il relatore valuta positivamente il progetto di regolamento e suggerisce di rafforzare alcuni elementi della proposta in esame, modificandoli come illustrato di seguito.

3.1. Ambito di applicazione

Il progetto di regolamento prevede limitazioni relative alle soglie e agli strumenti finanziari che risultano ammissibili nell'ambito del regime pilota DLT. Il relatore riconosce infatti l'adeguatezza, l'importanza e la necessità di fissare limiti, in particolare al fine di preservare la stabilità finanziaria, la tutela dei consumatori e degli investitori e l'integrità del mercato. Tenendo conto di tali obiettivi, egli propone di adattare sia gli strumenti che le soglie individuali, pur mantenendo la soglia aggregata proposta dalla Commissione.

Per quanto concerne i soggetti ammessi a operare nel quadro del regime pilota DLT, il relatore ritiene che, sebbene tale regime debba essere effettivamente limitato alle infrastrutture di mercato, ovvero i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i sistemi di regolamento titoli (SSS), è opportuno imporre requisiti più rigorosi alle infrastrutture di mercato DLT che desiderano combinare sia il ruolo di negoziazione che di post-negoziazione. Inoltre, propone una formulazione tecnologicamente neutra in relazione alle tipologie di DLT che possono essere utilizzate dalle infrastrutture di mercato.

Soglie finanziarie

Sebbene la soglia aggregata per il valore totale di mercato dei valori mobiliari DLT proposta dalla Commissione sembri garantire il giusto equilibrio tra la propensione all'innovazione e la protezione dai rischi che potrebbero mettere a repentaglio la stabilità finanziaria, la tutela degli investitori e l'integrità di mercato, le soglie finanziarie individuali proposte comprenderebbero la maggior parte delle azioni e delle obbligazioni attualmente disponibili sul mercato dei titoli. Il relatore ritiene che per conseguire il suddetto obiettivo sia necessario un approccio più prudente e preferisce soglie individuali notevolmente inferiori. Più specificamente, suggerisce che la capitalizzazione di mercato, anche provvisoria, dell'emittente di valori mobiliari DLT dovrebbe essere inferiore a 50 milioni di EUR sia per quanto riguarda le azioni che le obbligazioni. Pertanto, il regime pilota DLT potrebbe essere considerato uno strumento utile per contribuire a colmare il deficit di finanziamento delle PMI.

Titoli ammissibili

Il relatore riconosce la necessità di applicare restrizioni relative alle tipologie di titoli che possono essere ammesse nell'ambito del regime pilota DLT. Tuttavia, non ravvisa alcun motivo determinante per vietare alle infrastrutture di mercato di ammettere alla negoziazione le obbligazioni sovrane o di registrarle in un registro distribuito. I ministeri delle Finanze dovrebbero avere la possibilità di scegliere il proprio meccanismo di emissione preferito e il regime proposto non dovrebbe determinare lo spostamento degli investimenti dai mercati delle obbligazioni sovrane a quelli delle obbligazioni societarie, poiché ciò potrebbe creare condizioni svantaggiose per gli emittenti di obbligazioni sovrane. Inoltre, per garantire che i prodotti risultino sufficientemente interessanti, anche per gli investitori istituzionali, il relatore propone di estendere l'ambito di applicazione del regime pilota DLT anche alle quote dei fondi indicizzati quotati (ETF) DLT.

Formulazione tecnologicamente neutra sull'uso delle DLT

Potrebbe sembrare che la formulazione della proposta della Commissione imponga l'uso di specifiche DLT, vale a dire le DLT proprietarie, utilizzate solamente da specifiche infrastrutture di mercato che operano nell'ambito del regime pilota. Il relatore suggerisce un approccio più neutrale, pur precisando che la responsabilità per il funzionamento di qualsiasi DLT specifica dovrebbe sempre rimanere in capo all'infrastruttura di mercato DLT, indipendentemente dalla tipologia di DLT che gestisce. Più in generale, il relatore concorda con la Commissione sul fatto che l'ammissione al regime pilota dovrebbe essere limitata alle infrastrutture di mercato. Al contempo, propone di istituire una nuova tipologia di infrastruttura di mercato per gli operatori che desiderano combinare sia il ruolo di negoziazione che di post-negoziazione (cfr. sezione 3.2. in appresso).

3.2. Parità di condizioni

Il relatore sottolinea che il regime pilota DLT è incentrato esclusivamente sulle infrastrutture di mercato. Sebbene sia inevitabile che le condizioni di concorrenza tra i soggetti attivi all'interno e al di fuori del regime pilota siano diverse, vi sono margini di miglioramento per quanto riguarda alcune disposizioni contenute nella proposta della Commissione, con l'obiettivo di garantire una vera parità di condizioni tra le infrastrutture di mercato DLT che competono nell'ambito del regime pilota, tenendo conto del principio fondamentale "stessa

attività, stesso rischio, stessa regolamentazione".

A tal riguardo, il relatore ha tratto ispirazione dalla relazione di iniziativa del Parlamento europeo intitolata "Finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività - sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari" (2020/2034(INL)). Tale relazione sottolinea infatti che il principio fondamentale summenzionato dovrebbe riflettersi in qualsiasi misura adottata dall'Unione in materia di finanza digitale.

Parità di condizioni tra gli MTF DLT e gli SSS DLT

La proposta della Commissione consente agli MTF DLT di svolgere attività proprie dei CSD nell'ambito del regime pilota, ma non offre agli SSS DLT la stessa possibilità di svolgere attività proprie degli MTF. Inoltre, attualmente prevede che le infrastrutture di mercato DLT seguano regole diverse pur svolgendo le medesime attività. Al fine di prevenire condizioni di disparità tra i due suddetti tipi di infrastrutture di mercato DLT, il relatore propone un approccio simmetrico, che presuppone le tre seguenti modifiche fondamentali:

(i) un MTF DLT che offre servizi di regolamento deve essere soggetto agli stessi requisiti che valgono per un SSS DLT;

(ii) un SSS DLT deve essere autorizzato a svolgere i ruoli di un MTF DLT; nonché

(iii) deve essere autorizzata una nuova tipologia di infrastruttura di mercato DLT atta a svolgere sia ruoli di negoziazione che di post-negoziazione, denominata "sistema di negoziazione e regolamento DLT" ("TSS DLT"), a norma sia della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), per quanto riguarda i servizi di negoziazione, sia del regolamento sui depositari centrali (CSDR), per quanto concerne i servizi di regolamento, notariato e custodia. Attraverso opportune modifiche alla proposta della Commissione, le disposizioni del regime pilota relative agli MTF DLT e agli SSS DLT che combinano servizi di negoziazione e di regolamento sarebbero perfettamente speculari. Un ulteriore vantaggio di tale approccio consiste nella sua conformità agli obiettivi importanti dell'UE di una migliore legiferazione e semplificazione.

Cooperazione e vigilanza delle autorità nazionali competenti e dell'ESMA

Conformemente alla proposta della Commissione, l'ESMA è tenuta a emettere un parere non vincolante prima che un'autorità nazionale competente possa concedere l'autorizzazione a una potenziale infrastruttura di mercato DLT. Al fine di garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell'intera Unione e di promuovere in tal modo condizioni di parità, il relatore suggerisce che l'ESMA emetta invece una raccomandazione. Contrariamente a un parere, una raccomandazione dell'ESMA si basa su un approccio "rispetta o spiega", in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA).

3.3. Valutazione di uscita precoce

La proposta della Commissione prevede una durata di cinque anni per il regime pilota, al termine dei quali la Commissione, basandosi sui pareri ricevuti dall'ESMA, dovrà condurre una valutazione dei costi e dei benefici di estendere tale regime sulle infrastrutture di mercato

DLT per un ulteriore periodo di tempo, di estenderlo a nuove tipologie di strumenti finanziari, di renderlo permanente, con o senza modifiche, o di porre fine ad esso. Visto il ritmo sostenuto dell'innovazione tecnologica in determinate tipologie di attività, il relatore è del parere che un periodo di cinque anni sia troppo lungo e rischi di lasciare i partecipanti al mercato in una situazione di insufficiente certezza normativa per un periodo prolungato di tempo. Inoltre, dubita che siano necessari cinque anni affinché i partecipanti al mercato determinino quali modifiche legislative sono auspicabili al fine di incoraggiare realmente lo sviluppo delle infrastrutture di mercato DLT. Pertanto, il relatore propone che la Commissione, sulla base del parere dell'ESMA, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione di uscita precoce già dopo tre anni, proponendo un eventuale adeguamento o una sospensione del regime pilota. Ove il regime non venisse soppresso, la relazione finale dovrebbe essere presentata dopo cinque anni, come attualmente previsto nella proposta.

Inoltre, si prevede che, quanto maggiore sarà la durata del regime pilota, tanto più probabile sarà il superamento delle soglie finanziarie e più ingente qualsiasi potenziale sforzo per una transizione verso un regime di carattere più permanente. Alla luce di tali considerazioni, il relatore propone di conferire alla Commissione, sulla base del parere dell'ESMA, la facoltà di adeguare talune soglie mediante un atto delegato. Qualsiasi decisione di questo tipo dovrebbe basarsi su precedenti revisioni periodiche.